

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
FINANZE (VI)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	121

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	<i>Pag.</i> 127
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 128

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il disegno di legge n. 1038-B e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 23 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, alcuni principi appaiono prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni; si segnalano i principi di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), che richiede di razionalizzare i tributi regionali prevedendo "la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione, nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia"; all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 3) (che prevede "la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica la gestione della riscossione coattiva delle predette somme"); all'articolo 20, comma 1, lettera *a*) numero 2 ("valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente

dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta”); al riguardo si valuti l’opportunità di precisare la portata normativa dei richiamati principi; con riferimento al da ultimo richiamato articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2) si segnala inoltre che il paragrafo 4, lettera f), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, prescrive di evitare l’impiego dell’espressione “e/o”; l’articolo 18, comma 1, lettera b), reca quale principio di delega “assicurare un’adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall’amministrazione finanziaria”; al riguardo, si valuti l’opportunità di specificare ulteriormente il concetto di “adeguata tutela”; la successiva lettera i), che prevede di “rivedere la disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione”, appare in realtà descrivere l’oggetto della delega e non un principio e criterio direttivo in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall’oggetto della delega;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b); dell’articolo 18, comma 1, lettere a), numero 3), b) ed i); dell’articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2). ».

Alfonso COLUCCI, soffermandosi sul rilievo relativo alle disposizioni con le quali si consente al Governo, nell’attuazione della delega, di scegliere tra diverse opzioni, fa

presente che, a suo avviso, siffatta non chiara formulazione di alcune disposizioni non pone semplicemente un problema rilevante sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della legge di delega, bensì, più radicalmente, di rispetto dell’articolo 76 della Costituzione. La genericità delle espressioni impiegate e il conseguente eccessivo margine di discrezionalità che è assegnato al Governo nell’esercizio della delega si rendono, infatti, con ogni evidenza incompatibili con la citata disposizione costituzionale, che impone al legislatore delegante di determinare con sufficiente precisione i principi e i criteri direttivi di delega, nonché di definire in modo puntuale gli oggetti di delega. Per queste ragioni dichiara di non ritenere del tutto soddisfacente la proposta di parere testé formulata che, a suo avviso, non dà adeguatamente conto dell’eccessiva ampiezza, derivante dalla genericità delle espressioni impiegate, del margine di discrezionalità attribuito al Governo e dei profili di incompatibilità con l’articolo 76 della Costituzione.

Valentina BARZOTTI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega Colucci, rileva altresì come l’eccessiva ampiezza della terminologia impiegata risulti particolarmente grave in quanto riferita ad una legge di delega volta ad intervenire, peraltro in modo sostanziale, in ambito tributario, ambito in cui, come noto, le esigenze di certezza del diritto e tassatività degli istituti tributari risultano particolarmente pregnanti. Per tali ragioni propone di modificare la formulazione dell’osservazione al fine di rafforzarne la portata.

Ingrid BISA, nel rispondere ai rilievi svolti dai colleghi Colucci e Barzotti, ritiene che il perimetro tracciato dalla legge di delega sia comunque pienamente rispettoso dei principi costituzionali che disciplinano la delega al Governo della potestà legislativa, atteso che la discrezionalità che il Governo è chiamato ad esercitare nella formulazione dei decreti legislativi risulta comunque sufficientemente circoscritta dalla legge di delega. Sulla base di tali rilievi,

ritiene di non aderire alle richieste dei colleghi e, pertanto, di mantenere inalterato il testo dell'osservazione espressa nella proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851.

(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 851 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la procedura di delega di cui al comma 4 dell'articolo 1 prevede, al secondo

periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4, secondo periodo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (esame emendamenti testo unificato C. 249 e abb.-A) (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Esame emendamenti testo unificato C. 249 e abb.-A. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere all'Assemblea sul complesso degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 249 e abb.-A e segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede al relatore una spiegazione per quanto concerne l'emendamento Cappellacci 2.1000 che, a suo avviso opportunamente, interviene sul comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato per estenderne il campo d'applicazione a ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, alla stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini. Evidenza come l'approvazione dell'emendamento potrebbe rendere opportuno un coordinamento dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 4. Sottolinea poi che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali contrarie alla disciplina dell'oblio oncologico è prevista dall'articolo 2, comma 6, solo per i contratti bancari e non si estende agli altri contratti di cui all'articolo 1, comma 1.

Luca SBARDELLA, *relatore*, nel ritenere fondata l'obiezione tecnica dell'onorevole Colucci, ricorda che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a pronunciarsi sugli emendamenti all'Assemblea esclusivamente per quanto riguarda il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Alessandro URZÌ (FDI) prende atto della precisazione del Presidente ringraziando comunque l'onorevole Colucci per il contributo tecnico e dichiarando che le sue osservazioni saranno verificate e tenute in debito conto nel proseguo dell'esame in Assemblea.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Prende quindi la parola, in qualità di relatore, per l'illustrazione del provvedimento in esame. Nel far presente che l'esame da parte della Camera è limitato alle sole parti modificate dal Senato, rammenta brevemente che il disegno di legge, sul quale il Comitato ha espresso parere favorevole il 5 luglio scorso, reca al Titolo I i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Fa presente quindi che il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi dedicati rispettivamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP (Capo I, articoli da 5 a 9), a tutte le altre imposte indirette (Capo II, articoli da 10 a 12), ai tributi regionali e locali (Capo III, articoli 13 e 14) e alla disciplina dei giochi (Capo IV, articolo 15). Il Titolo III del provvedimento in esame attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (Capo I, articoli da 16 a 19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20). Evidenzia poi che il

Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21) mentre il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23).

Ciò premesso, quanto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che il Senato è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 1, con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali. A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato previsto che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non un parere come prevedeva il testo originario della delega. Inoltre, qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, è stato introdotto l'obbligo di relazione alla medesima.

Segnala che, all'articolo 2, avente ad oggetto i principi generali di diritto nazionale cui il Governo deve attenersi ai fini dell'attuazione della delega, è stata novelata la lettera g) del comma 1, concernente l'applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali con specifico riguardo ai principi di manovrabilità, di esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e di flessibilità dei tributi. Rispetto al testo originale della disposizione si precisa che tali principi devono essere rispettati in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Fa presente che sono inoltre introdotte ulteriori precisazioni che si riferiscono: all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; all'attuazione del principio di neutralità, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposta dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in tema di federalismo fiscale

regionale; tale attuazione deve avvenire compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica; alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica; allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e all'accertamento dei tributi delle regioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009; all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale e della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. Aggiunge che, sempre al Senato, con la modifica del comma 2 dell'articolo 2, è stato previsto che anche gli enti territoriali possano partecipare ai tavoli tecnici per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo di attuazione.

All'articolo 12, nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi due principi di delega (introdotti alla Camera) in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco. Ciò in conseguenza del fatto che un principio di delega, diversamente formulato ma vertente sulla stessa materia, è stato introdotto all'articolo 16. È stato inoltre soppresso il riferimento al teleriscaldamento, che era stato inserito alla Camera, nel principio di delega che prevede di rimodulare le aliquote di accisa in materia energetica; la rimodulazione di accisa riguarda quindi esclusivamente i prodotti energetici e l'energia elettrica.

Evidenzia che il Senato ha poi aggiunto gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento rispettivamente ai tributi regionali e a quelli degli enti locali. Nel dettaglio, l'articolo 13 prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, e attribuisca

alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate; tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale. Inoltre, nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità deve essere individuata secondo le disposizioni vigenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia nonché di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso: il consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); la razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; la semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

Segnala quindi che sono state introdotte in Senato diverse modifiche all'articolo 16, avente ad oggetto i procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti. Innanzi tutto è stato soppresso il riferimento al progressivo supe-

ramento degli indici sintetici di affidabilità fiscale rispetto ai quali si prevede la razionalizzazione e la revisione. È stato inoltre fissato, in un termine non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono, l'anticipo col quale devono essere resi disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche riguardanti obblighi dichiarativi e di versamento. È stata introdotta, nell'ambito del principio di delega concernente l'incentivazione e l'ampliamento delle dichiarazioni precompilate, la previsione di incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali, mentre in materia di semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione fiscale, si è precisato che le deleghe di accesso possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva. Con riferimento infine all'incremento dei servizi digitali a favore dei cittadini si è previsto che agli adempimenti fiscali si possa ottemperare anche direttamente per via telematica.

Evidenzia che sono stati inoltre aggiunti i seguenti principi di delega: rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammmodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'uti-

lizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come anticipato con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 12, è stato inoltre introdotto un principio di delega che dispone, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Segnala che anche l'articolo 17 ha formato oggetto di una ampia attività emendativa nel corso dell'esame in Senato. In primo luogo è stato fissato in una misura non inferiore a sessanta giorni il termine a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento (il testo originario si limitava a stabilire che tale termine dovesse essere congruo). Con riferimento alla possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione del rischio fiscale è stato precisato che questa attività spetti a professionisti qualificati dei sistemi integrati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, e fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria (invece che dell'Agenzia delle entrate come indicato nel testo originario della norma). Con riferimento all'introduzione di forme di contraddittorio col contribuente è stato aggiunto al Senato il riferimento a forme di contraddittorio endoprocedimentale (e non solo preventivo). È stato poi rafforzato il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale prevedendo, qualora il sistema di rilevazione misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, l'ulteriore riduzione fino all'eventuale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente salvo il caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte

simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Allo stesso modo è stata prevista l'esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi (anziché non dolosi) e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata prevista la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale, anche agli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili. Sempre con riferimento al concordato preventivo biennale di cui sopra, si è previsto che la decadenza dallo stesso consegue ad una differenza che concerna ricavi e compensi per importi superiori in maniera significativa rispetto al dichiarato (e non a specifiche soglie ritenute significative). Segnala che sono stati inoltre introdotti i seguenti ulteriori principi di delega: la revisione delle disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi; la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente; l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a

titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro; la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione.

Fa presente che all'articolo 18, concernente i procedimenti di riscossione e di rimborso, le modifiche apportate concernono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che prevede, tra gli obiettivi della delega quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione. Con riferimento alla possibilità di riaffidare in riscossione, successivamente al discarico automatico, le somme discaricate, si prevede la possibilità per gli enti di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. Con riferimento infine alla procedura di pignoramento dei rapporti finanziari del debitore d'imposta si è precisato che, oltre alla razionalizzazione della stessa, si debba prevedere l'informatizzazione e la semplificazione, mantenendo comunque ferme le forme di tutela previste a favore del debitore. Sono stati inoltre introdotti i seguenti principi: l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; la revisione della disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; il riconoscimento di un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. È stato poi precisato come i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 si applichino, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Evidenzia che all'articolo 19, concernente i procedimenti giurisdizionali, nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire en-

tro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito, come previsto dal testo originario del disegno di legge), e che resta salva la possibilità di depositare la sen senza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Sono stati poi introdotti ulteriori principi di delega che prevedono rispettivamente di: rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.

Segnala che all'articolo 20, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario è stato precisato che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi. Sono stati inoltre inseriti tre ulteriori principi di delega che prevedono di: valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della

norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta. Segnala che è stato infine introdotto l'articolo 23, contenente la clausola di salvaguardia.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Ricorda che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo si conformi tra l'altro ai principi costituzionali. Aggiunge che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, siano trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa, come previsto nel corso dell'esame al Senato. Ricorda altresì che nella stessa sede è stato disposto che, nei casi in questione, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere abbia luogo dopo l'acquisizione della menzionata intesa e che qualora, a seguito dell'acquisizione dei pareri parlamentari, il Governo non osservi quanto dall'intesa medesima previsto, debba predisporre e trasmettere una relazione alla citata Conferenza.

Fa quindi presente che il disegno di legge di delega contiene un'enunciazione di principi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due principi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il

principio di capacità contributiva e il principio di progressività.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

rilevato che:

il disegno di legge, sul quale il Comitato ha espresso parere favorevole il 5 luglio scorso, reca al Titolo I i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4);

il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi dedicati rispettivamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP (Capo I, articoli da 5 a 9), a tutte le altre imposte indirette (Capo II, articoli da 10 a 12), ai tributi regionali e locali (Capo III, articoli 13 e 14) e alla disciplina dei giochi (Capo IV, articolo 15);

il Titolo III del provvedimento in esame attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (Capo I, articoli da 16 a 19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20);

il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21);

il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23);

all'articolo 1, come modificato dal Senato, si prevede con riferimento all'ob-

bligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è stato previsto altresì l'obbligo di relazione alla Conferenza unificata laddove, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa;

all'articolo 2, è stata novellata la lettera g), concernente l'applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali;

all'articolo 12, sono stati soppressi due principi di delega in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco;

sono stati aggiunti al testo approvato dalla Camera gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali;

è stato modificato l'articolo 16 sopprimendo il riferimento al progressivo superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e introducendo ulteriori principi di delega;

l'articolo 17, come modificato dal Senato, prevede un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento, precisando che le forme di contraddittorio con il contribuente siano anche endoprocedimentali (e non solo preventive) e rafforzando il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale;

le modifiche relative all'articolo 18 prevedono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che stabilisce, tra gli obiettivi della delega, quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione;

le disposizioni dell'articolo 19, come modificate dal Senato, prevedono che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito), e che resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

l'articolo 20 è stato modificato introducendo ulteriori principi di delega, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario, e precisando che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi;

è stato introdotto l'articolo 23 contenente la clausola di salvaguardia;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, siano trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa e che qualora, a seguito dell'acquisizione dei pareri parlamentari, il Governo non osservi quanto previsto dalla medesima intesa, debba predisporre e trasmettere una relazione alla citata Conferenza;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di principi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due principi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il principio di capacità contributiva e il principio di progressività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	15
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
INTERROGAZIONI:	
5-00465 D'Orso: Iniziative per superare le criticità riscontrate nell'applicazione del Portale delle Notizie di Reato	19
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	23
5-00740 Ascani: Modalità di attuazione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell'ambito dell'esecuzione forzata, di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c.	19
5-00814 D'Orso: Individuazione delle sedi disagiate ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria	19
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	25
5-00880 Toni Ricciardi: Iniziative per fronteggiare le criticità del sistema penitenziario, con particolare riferimento agli episodi occorsi il 17 maggio 2023 presso la circondariale di Avellino	20
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di essere costretto, in assenza di elementi nuovi,

a ribadire quanto già espresso in merito alla decisione del suo gruppo di abbandonare i lavori quando il Governo in Commissione viene rappresentato dal sottosegretario per la Giustizia, onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove.

Sottolinea che la decisione di abbandonare i lavori della Commissione in tali circostanze prescinde dall'aspetto più strettamente legato agli esiti del procedimento penale in corso per l'ipotetica rivelazione di notizie riservate e finanche dal tema squisitamente politico in relazione al quale si attende che si esprima la Camera in sede

di mozione di censura sull'operato del Sottosegretario medesimo.

Come ha già avuto occasione di chiarire in questa sede, il tema che impone al suo gruppo l'abbandono dei lavori della Commissione attiene alle dichiarazioni attribuite al sottosegretario in merito all'inchino rivolto ai mafiosi in carcere dai deputati del Partito Democratico. Si tratta di frasi incompatibili con un reciproco atteggiamento di rispetto cui dovrebbe essere improntato il rapporto tra il Governo e la principale forza di opposizione.

Ricorda infine che, in assenza delle scuse del sottosegretario per tali affermazioni, il Partito Democratico continuerà a ritenere impossibile partecipare ai lavori della Commissione in concomitanza con la presenza dell'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tiene a ribadire, anche in questa ennesima occasione di abbandono dei lavori da parte degli esponenti del Partito Democratico, che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ha il diritto e il dovere di esercitare la propria funzione di rappresentante del Governo in Commissione, così come il gruppo del Partito Democratico è pienamente legittimato a manifestare le proprie posizioni nelle forme che ritiene più opportune.

Ciò premesso, auspica che questa disagiata situazione si risolva prima della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea di domani, venerdì 4 agosto e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, rammenta che nel corso dell'esame presso la Camera, la Commissione Giustizia ha già espresso il proprio parere in data 5 luglio. In questa sede, secondo le regole che presiedono alla cosiddetta «navette», la Commissione esaminerà le sole porzioni del testo modificate dal Senato, ovviamente per le parti di propria competenza.

Non saranno quindi oggetto di considerazione gli articoli 9 e 15 (articolo 13, nel testo approvato dalla Camera), né l'articolo 18, lettera *a*), n. 8 e lettera *d*), n. 1 (articolo 16, nel testo approvato dalla Camera), né l'articolo 21 (articolo nel testo approvato dalla Camera), in quanto approvati in identico testo da entrambi i rami del Parlamento.

Viene invece in rilievo l'articolo 14, introdotto al Senato, che reca specifici principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale degli enti locali. In particolare, in merito alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi, nonché alla revisione del sistema della riscossione delle entrate e a quello sanzionatorio, il comma 1, lettera *f*), n. 3 prevede la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni, in linea con i principi e criteri direttivi dettati dalle norme del Titolo III (riguardanti «i procedimenti e le sanzioni»).

È stato modificato al Senato l'articolo 17 che, mentre nel testo licenziato dalla Camera riguardava il solo procedimento accertativo, adesso indica principi e criteri direttivi specifici anche per la revisione del procedimento di adesione e di adempimento spontaneo.

Al fine di incentivare l'adempimento spontaneo del contribuente potenziandone gli effetti premiali, il comma 1, lettera *g*), ai numeri 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3 dispone l'ulteriore riduzione, sino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie, nei confronti dei contribuenti – salvo comportamenti fraudolenti – che per il loro rischio fiscale si avvalgono della certificazione di professionisti qualificati, l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo e

infine, la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, anche in questo caso per i contribuenti che si siano avvalsi delle certificazioni dei professionisti qualificati.

Per le medesime finalità di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, il comma 1, lettera *g*) n. 2 e n. 2.1 delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.

Inoltre, il comma 1, lettera *g*), n. 3 introdotto al Senato, prevede un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, nel territorio dello Stato un reddito complessivo mediamente pari o superiore a un milione di euro, per il quale si richiama il regime dell'adempimento collaborativo anche agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.

L'articolo 19, modificato dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei procedimenti di contenzioso tributario.

Nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento sono stati introdotti ulteriori principi e criteri direttivi. In particolare, il comma 1, lettera *d*) dispone di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. In proposito, si rammenta che l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (« Disposizioni sul processo tributario ») fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. L'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di tratta-

zione. Si segnala, inoltre, che nel processo civile non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (articolo 345 del codice di procedura civile).

Il comma 1, lettera *e*), modificato dal Senato, al fine di abbreviare le tempistiche del processo tributario prevede il termine di sette giorni dalla deliberazione di merito per la pubblicazione e la comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo.

Inoltre, al comma 1, la lettera *g*), introdotta dal Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In proposito, segnala che nel processo tributario è previsto l'istituto della sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. Tale disciplina, dettata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si affianca alla sospensione amministrativa che altre norme danno la possibilità di proporre agli organi dell'amministrazione finanziaria (come ad esempio l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Il contribuente può usufruire di entrambe le cautele: quella giurisdizionale e quella amministrativa, da invocare – la prima in pendenza di ricorso, la seconda anche prima della sua proposizione – in via alternativa o concorrente. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere proposta: – con istanza motivata inserita nello stesso atto di ricorso; – con atto separato purché contemporaneo o successivo al ricorso.

Ancora, il comma 1 lettera *i*), introdotta dal Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega si garantisca a tutti i cittadini l'accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della

giustizia tributaria gestite dal Ministero dell'economia, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.

L'articolo 20, modificato dal Senato, impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

In proposito, le novità introdotte dal Senato riguardano, per quanto attiene agli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2, l'obbligo per il Governo di valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a carico di quei soggetti che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma di crediti commerciali, per importi che raggiungono l'ammontare del debito d'imposta.

Un altro obiettivo, fissato dal comma 1, lettera *a*), n. 3 è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario. A seguito di modifiche apportate in Senato, si prevede, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi.

Un'ulteriore disposizione introdotta al Senato al comma 1, lettera *a*), n. 5 riguarda l'introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.

Da ultimo, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 1, lettera *c*) n. 5 che, richiamandosi allo Statuto del Contribuente – il cui articolo 10 si occupa di tutela dell'affidamento e della buona fede nonché di errori del contribuente – stabili-

sce che le sanzioni saranno inapplicabili qualora ricorrano due condizioni: la prima è che la violazione dipenda da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta, la seconda è che il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenti un'apposita dichiarazione integrativa.

Conclusivamente, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto convintamente contrario del suo gruppo sottolineando come nel corso dell'esame al Senato il testo, si sia arricchito di disposizioni di interesse della Commissione particolarmente criticabili, soprattutto per il loro spirito volto a favorire gli evasori fiscali.

A questi ultimi si rivolge il comma 1 dell'articolo 17 che, a seguito delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, garantisce l'ulteriore riduzione, sino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie e finanche delle sanzioni penali, pur in presenza di condotte fraudolente, così come la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, termine che addirittura viene indicato nel suo limite minimo ma non in quello massimo.

Le appare altresì singolare la disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) con riguardo ai procedimenti di contenzioso tributario, che prevede di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo, previsione che appare tecnicamente discutibile e che, in ipotesi, potrebbe danneggiare proprio il contribuente onesto nel suo diritto alla difesa in sede di contenzioso.

Conclusivamente, ribadisce come il provvedimento, già censurabile nel suo complesso, sia del tutto inaccettabile per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione Giustizia.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.35.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00465 D'Orso: Iniziative per superare le criticità riscontrate nell'applicazione del Portale delle Notizie di Reato.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ribadendo, conclusivamente, il proficuo e costante lavoro di perfezionamento del portale svolto dal Ministero, anche in sinergia con il Ministero dell'interno.

Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende atto positivamente della consapevolezza del Dicastero in ordine alla reale gravità ed ampiezza delle problematiche sinteticamente richiamate nell'interrogazione.

Ricorda come il medesimo atto di sindacato ispettivo origina dagli elementi conoscitivi emersi nel corso dell'audizione delle associazioni rappresentative delle Forze dell'ordine, avvenute, su impulso del suo

gruppo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. In quell'occasione tali soggetti, oltre a fornire un prezioso contributo istruttorio sul provvedimento, hanno anche evidenziato alcune criticità derivanti dall'attività quotidiana, meritevoli di attenzione. Tra queste, vi è quella in discussione, che impedisce operazioni apparentemente semplici come quella di caricare un *file* di grandi dimensioni o di alimentare un fascicolo aperto da un altro ufficio, a detrimento della necessità – introdotta dalla riforma Cartabia – di dar corpo alla notizia di reato ai fini del seguito investigativo sul medesimo.

La soddisfazione dell'interrogante è però solo parziale, in ragione dei tempi eccessivamente lunghi che il ministero si è dato – fino al 2024 – per la soluzione dei problemi e la messa al regime del Portale, su cui assicura l'attenzione del suo gruppo anche a fini di stimolo al Governo.

5-00740 Ascani: Modalità di attuazione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell'ambito dell'esecuzione forzata, di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'interrogazione in titolo: avverte che si intende vi abbia rinunciato. Fa presente in ogni caso che, su iniziativa della presentatrice, l'atto potrà essere trasformato in interrogazione a risposta scritta ai fini del suo svolgimento.

5-00814 D'Orso: Individuazione delle sedi disagiate ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S) prende atto, dalla risposta resa, che non è stato imple-

mentato il novero delle sedi disagiate rispetto a quelle già individuate con apposito provvedimento del 10 agosto 2017. Sottolinea come invece in molti altri luoghi in cui è necessaria la presenza di un presidio penitenziario siano riscontrabili difficoltà di mobilità interna ed esterna rispetto alla sede di lavoro. Si riferisce, in particolare, alle isole, anche a quelle maggiori, connotate da una carenza infrastrutturale e da una impervia conformazione territoriale.

Rileva infatti come l'atto di sindacato ispettivo in discussione sia il frutto di alcune segnalazioni in merito al non completo adempimento della previsione di legge rispetto alla disciplina degli alloggi gratuiti di servizio da assegnare al personale della polizia penitenziaria.

La questione attiene al benessere del personale dell'amministrazione penitenziaria che, a causa della delicatezza dell'attività svolta e delle criticità insite nelle sedi presso le quali lavora, è quotidianamente sottoposto ad un elevato livello di *stress*.

Si dichiara quindi non soddisfatta dalla risposta in quanto ritiene doveroso garantire a tali lavoratori – che sono assegnati presso delle sedi lontane dalla propria residenza e spesso al di fuori della propria regione – almeno la serenità nel reperimento di un alloggio ed auspica che il Ministero emetta il prima possibile un provvedimento con il quale si incrementi il numero delle sedi disagiate, tenendo realmente conto di tutte quelle sedi nelle quali si riscontrano le medesime caratteristiche rilevate per le tre sedi già individuate.

5-00880 Toni Ricciardi: Iniziative per fronteggiare le criticità del sistema penitenziario, con particolare riferimento agli episodi occorsi il 17 maggio 2023 presso la circondariale di Avellino.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'interrogazione in titolo nonché l'interrogazione 5-00740 Ascani, presentate da deputati del gruppo del Partito Democratico, al fine di consentirne lo svolgimento, preannunciando che non intende intervenire in sede di replica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente di aver già dichiarato decaduta l'interrogazione

5-00740 Ascani, ribadendo che la stessa potrà essere eventualmente trasformata in interrogazione a risposta scritta. Prende quindi atto che l'onorevole Dori ha sottoscritto l'interrogazione 5-00880 Toni Ricciardi.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), facendo presente che, avendo l'opportunità di visitare molti istituti penitenziari, ha avuto occasione di raccogliere dalla polizia penitenziaria numerose indicazioni sulle quotidiane aggressioni che gli stessi ricevono da parte di detenuti.

Desidera quindi esprimere i propri personali complimenti al comandante, al direttore e a tutto il personale della polizia penitenziaria per aver eseguito perfettamente il protocollo, per aver avvisato tutte le autorità, anche quelle di garanzia, per aver ricondotto pazientemente i detenuti a contenersi sebbene questi abbiano agito con violenza nei confronti della polizia penitenziaria. Desidera inoltre complimentarsi con la Direzione generale del detenuto per aver adottato tempestivamente i provvedimenti necessari nei confronti di persone che si sentono in diritto di sovvertire la gerarchia della legalità e delle divise – l'unica ipotizzabile negli istituti penitenziari – e di aver attivato il trasferimento anche *extra* distretto.

Sottolinea inoltre che si è appena concluso il 181° corso di formazione che porterà oltre 1400 unità all'interno degli istituti penitenziari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale (C.1038-B Governo), già approvato dalla Camera e modificato al Senato, per i profili di competenza e con riguardo alle sole modificazioni apportate dal Senato;

premesso che:

l'articolo 14, comma 1, lettera *f*), n. 3 prevede la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni;

l'articolo 17 comma 1, lettera *g*), nn.1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3, in relazione alla finalità di incentivare l'adempimento spontaneo del contribuente prevede, a determinate condizioni, la riduzione, sino all'eventuale esclusione, di sanzioni tributarie di carattere amministrativo, l'esclusione di sanzioni di carattere penale e la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per i relativi accertamenti;

il medesimo articolo 17, comma 1, lettera *g*), n. 2 e n. 2.1 delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale sulla base di una proposta sviluppata dall'Agenzia delle entrate;

il medesimo articolo 17, comma 1, lettera *g*), n. 3 prevede un regime di adempimento collaborativo per i soggetti residenti all'estero o che si trasferiscono in Italia titolari nel nostro Paese di un reddito di almeno un milione di euro «*anche agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali*»;

l'articolo 19, comma 1, lettera *d*) con riguardo ai procedimenti di conten-

zioso tributario, prevede di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo;

il medesimo articolo 19, comma 1, alle lettere *e*) e *g*), fissa il termine di sette giorni dalla deliberazione di merito per la pubblicazione e la comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali e prevede l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

ancora, l'articolo 19, comma 1, alla lettera *i*), stabilisce che nell'esercizio della delega si garantisca a tutti i cittadini l'accessibilità alle sentenze tributarie in versione digitale;

l'articolo 20, comma 1, lettera *a*), nn. 2 e 3, impegnano il Governo a valutare la possibilità fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a carico di quei soggetti che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi che raggiungono l'ammontare del debito d'imposta e – nell'ambito della revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario – a disporre che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi;

il medesimo articolo 20 comma 1, lettera *a*), n. 5 delega il Governo ad introdurre una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non

spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti;

infine l'articolo 20, comma 1, lettera c) n. 5 prevede che nell'esercizio della delega si dia attuazione ai principi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente sull'inapplicabilità delle sanzioni per violazioni conseguenti da obiettiva incertezza

sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta, con apposita dichiarazione integrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00465 D'Orso: Iniziative per superare le criticità riscontrate nell'applicazione del Portale delle Notizie di Reato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, occorre in primo luogo mettere in risalto che la materia è attualmente disciplinata dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'Analisi statistica e le Politiche di coesione di questo Dicastero, contenente disposizioni relative alle comunicazioni alle Procure della Repubblica da parte della polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica ai sensi dell'articolo 83 comma 12-*quater*.2 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020.

La disciplina vigente prevede la trasmissione da parte della polizia giudiziaria agli Uffici del pubblico ministero delle comunicazioni delle notizie di reato, attraverso il portale delle notizie di reato, un applicativo che comunica con i registri informatici delle Procure della Repubblica.

I dati, unitamente alla scansione della comunicazione di reato, sono inseriti sotto forma di annotazione preliminare e trasmessi telematicamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Quindi la Procura della Repubblica protocolla nel proprio registro generale delle notizie di reato l'annotazione preliminare, le attribuisce un numero progressivo e assegna il procedimento a un magistrato.

Inoltre, il portale delle notizie di reato rende visibili alla polizia giudiziaria che ha redatto la notizia di reato le informazioni relative al numero di registro generale e al magistrato assegnatario, senza che sia necessario accedere alla Procura della Repubblica per ottenere queste informazioni, così da permettere la successiva trasmissione dei cosiddetti seguiti dell'attività investigativa.

Infatti, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 77 del 2020 (che ha modificato l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020), la polizia giudiziaria è autorizzata a comunicare alla Procura della Repubblica atti e documenti in modalità telematica, con la precisazione che la comunicazione si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del portale delle notizie di reato. Pertanto il deposito in forma cartacea della notizia di reato non è normativamente più previsto, salvo il caso in cui sia necessario consegnare alla Procura della Repubblica supporti informatici contenenti *file* multimediali o, comunque, in formato diverso dal pdf.

Per quanto riguarda la dimensione dei *file* trasmissibili telematicamente attraverso il portale delle notizie di reato, la stessa è attualmente pari a 30 mega.

Il superamento di siffatta criticità è allo studio della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'Analisi statistica e le Politiche di coesione.

Non è possibile procedere a inserimenti nel portale delle notizie di reato da parte di una polizia giudiziaria diversa da quella che ha effettuato il primo inserimento, in quanto l'applicativo individua, alla prima trasmissione, il cosiddetto ufficio fonte.

Anche tale criticità è nota alla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'Analisi statistica e le Politiche di coesione, la quale sta valutando le soluzioni per superarla. Le attività di modifica del *software* sono già state avviate e sono in corso di sviluppo da parte del fornitore; le stesse saranno verosimil-

mente operative entro il primo semestre dell'anno 2024.

Dal suo canto il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nella nota estesa in data 19 maggio 2023, in proposito segnalava che «...il sistema informatizzato del portale delle notizie di reato... è un progetto seguito direttamente dal Ministero della Giustizia e, in particolare, dalla relativa Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Automatizzati.

Il portale delle notizie di reato consente agli organi di polizia, dotati di adeguate certificazioni di sicurezza e *account* specifici, di iscrivere una annotazione preliminare e di trasmetterla alle Procure di competenza.

Tale procedura telematica, attivata con progetti pilota avviati con un limitato numero di Procure della Repubblica fin dal 2017, è stata ampliata ed è stata oggetto di appositi incontri di formazione con il personale delle forze di polizia. La versione più recente è stata rilasciata alla fine del 2022 ed è illustrata in un ampio manuale *on line* presente sul sito del Ministero della giustizia. L'attuale ultima versione del *software* è in una fase avanzata di applicazione operativa che è coincisa anche con

alcune importanti innovazioni di carattere legislativo, che hanno in parte rimodulato la disciplina della notizia di reato. In proposito si rappresenta che la citata ultima versione ha evidenziato alcune difficoltà operative, relative all'inserimento di alcuni tipi di *file* (testo, audio e video) che possono essere allegati alla notizia di reato. Sono state anche segnalate difficoltà connesse alle dimensioni massime dei *file* per la comunicazione preliminare di tipo telematico oltre all'impossibilità di inserire i seguiti di notizie di reato da parte di Uffici diversi rispetto a quelli che avevano effettuato la prima comunicazione. Per ovviare a tali problematiche gli Uffici della Procura hanno disposto soluzioni temporanee, adottate nelle more di specifici interventi tecnici che sono in fase di ingegnerizzazione al fine di renderli efficaci e omogenei sul territorio nazionale. In merito alle perplessità che, secondo la interrogante, sarebbero state espresse da alcune sigle sindacali della Polizia di Stato, si rappresenta che agli atti dell'Ufficio Relazioni Sindacali di questo Dipartimento non risultano pervenute segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali aventi ad oggetto l'argomento trattato nell'atto di sindacato ispettivo *de quo...* ».

ALLEGATO 3

5-00814 D'Orso: Individuazione delle sedi disagiate ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui si sollevano specifici quesiti in ordine alla « emanazione di un decreto per l'individuazione delle sedi disagiate, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto all'alloggio gratuito che ne scaturisce, in forza dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 » si riferisce come segue.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, è stata regolamentata la disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

All'articolo 5 si prevede che « il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ».

Invero, proprio in attuazione della suddetta previsione di legge, con apposito provvedimento del 10 agosto 2017, sono state individuate le seguenti sedi disagiate di servizio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006: 1) Casa di reclusione di Porto Azzurro; 2) Casa di reclusione di Pianosa; 3) Casa di reclusione di Gorgona, sezione distaccata Casa circondariale di Livorno.

La scelta di tali sedi è stata determinata dalla relativa difficoltà nei collegamenti, trattandosi di isole.

Si evidenzia, per completezza, che l'Istituto di Pianosa è stato definitivamente dismesso con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652.

Ciò posto, l'allora Direzione generale del personale e delle risorse (ora Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria), competente circa la gestione degli alloggi demaniali di servizio, con P.D.G. 30 novembre 2021, n. 446344, ha ritenuto di dover ulteriormente regolamentare la concessione degli alloggi assegnati a titolo gratuito *ex* articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, stabilendo una durata massima della concessione pari a quattro anni, rinnovabili per altri quattro e, in casi particolari, prorogabili ulteriormente per un solo biennio, al fine di favorire la rotazione delle concessioni a tutto il personale.

Alla luce di quanto sopra, dunque, ben può evidenziarsi come l'Amministrazione penitenziaria si è mostrata particolarmente attenta alla tutela del patrimonio immobiliare e che, attraverso l'operato della competente Sezione alloggi, ha provveduto a riorganizzare la gestione delle unità abitative di tutte le tipologie, in modo da assicurare la massima trasparenza, potenziarne il numero e favorendo, in tal modo, il benessere del personale.

ALLEGATO 4

5-00880 Toni Ricciardi: Iniziative per fronteggiare le criticità del sistema penitenziario, con particolare riferimento agli episodi occorsi il 17 maggio 2023 presso la circondariale di Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti, riferito di un grave evento critico occorso nel carcere di Avellino in data 17 maggio ed evidenziate le criticità di organico e di sicurezza interna, avanzano quesiti circa gli accadimenti e sulle iniziative che si intendano assumere.

La manifestazione di protesta collettiva verificatasi il 17 maggio 2023 presso la Casa circondariale di Avellino risulta alimentata dai detenuti di media sicurezza R.K., S.S. e S.G., già protagonisti in passato di condotte aggressive, minacciose e offensive nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del Comandante di Reparto in missione.

Costoro, nella tarda mattinata del 17 maggio, venivano convocati dal Direttore per procedere alla contestazione dei rilievi disciplinari elevati a loro carico per precedenti condotte verificatesi l'8 maggio 2023, ed all'atto della contestazione, dissentivano con toni tracotanti e modalità inurbane, rifiutandosi di firmare il verbale delle contestazioni e negando ogni addebito.

All'atto del rientro nella sezione di appartenenza si rivolgevano con toni offensivi e minacciosi nei confronti dell'assistente ivi impiegato; il detenuto S.S. si avvicinava all'assistente appoggiando la propria fronte a mo' di sfida alla sua e spingendolo con le mani al petto, per cui l'assistente azionava l'allarme generale.

Accorreva il Comandante di Reparto con altro personale; i detenuti R.K. e S.S. iniziavano ad aggredire verbalmente il personale presente, in particolare, il detenuto S.S. cercava di aggredire il Comandante, lanciandole contro il microfono del *box* passeggi appena danneggiato, fortunatamente senza colpirlo.

Nel frattempo, i detenuti R.A. e S.G., anch'essi ubicati al primo piano lato destro, erano dietro al cancello di sbarramento delle scale che conducevano al primo piano, entrambi visibilmente agitati, poiché, come riferito dal personale addetto alla vigilanza del piano terra, il detenuto S.G. aveva chiesto di recarsi in infermeria, ma gli era stato riferito di aspettare che il medico si liberasse da contestuali altre visite.

I detenuti R.K. e S.S., approfittando della situazione, si avvicinavano al personale presente e lo ingiuriavano, intimandogli di aprire il cancello; afferravano poi la scrivania presente nella rotonda e la scagliavano contro lo sbarramento; prendevano poi il carrello del vitto e lo spostavano dietro allo sbarramento della quinta rotonda. Il detenuto S.G. prendeva la lancia dell'idrante e la lanciava contro l'assistente, fortunatamente senza colpirlo.

Una volta giunto il medico di servizio, il detenuto S.G. rifiutava di essere visitato in presenza del personale di Polizia penitenziaria.

Il Comandante di Reparto, insieme al restante personale, cercava di comprendere le ragioni dell'ira dei detenuti R.K. e S.S. e di indurli a ragionare.

Con il trascorrere del tempo gli animi apparivano più distesi e lo stato di agitazione pareva essersi acquietato; pertanto, i ristretti facevano rientro nella sezione di appartenenza.

Improvvisamente, si avvertiva un rumore simile a brande di ferro scaraventate e si appurava che alcuni detenuti si stavano barricando all'interno della sezione, procurandosi dei bastoni e aspettando l'arrivo del personale.

Il Comandante informava il Direttore dell'accaduto e, previa autorizzazione, dava disposizione al personale di attrezzarsi in assetto antisommossa.

Veniva data, altresì, disposizione di rinforzare il primo cancello di sbarramento che portava alle scale della sezione nonché potenziare i presidi esterni con l'invio di una pattuglia automontata all'interno del muro di cinta.

Nel frattempo, veniva attivato il piano di difesa sottoscritto dalla Direzione con la Prefettura di Avellino, per cui giungevano in supporto personale in servizio all'U.S.T. di Napoli, personale del N.I.R., della Casa circondariale di Napoli Poggioreale e di Benevento, mentre personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri presidiava l'esterno dell'istituto.

In sede sopraggiungevano poi il Procuratore della Repubblica, il Magistrato di sorveglianza e il Garante regionale dei diritti dei detenuti e il Provveditore regionale.

Dell'evolversi della situazione veniva informato anche il Prefetto.

Il personale, sotto la guida del Comandante, rimaneva presso l'atrio del piano terra, in attesa di ulteriori disposizioni. Si decideva, di concerto con il Procuratore della Repubblica e il Direttore, di intervenire per gradi, ossia di tentare prima una mediazione da parte del personale di Polizia penitenziaria.

Solo in seguito alla paziente mediazione portata avanti con il dialogo dal Direttore, dal Comandante di Reparto e dal personale di Polizia penitenziaria, i detenuti nel pomeriggio facevano rientro nelle proprie camere di pernottamento.

I promotori della protesta venivano condotti in infermeria per essere visitati; successivamente, i detenuti S.G., R.A. e R.K., su disposizione della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, venivano trasferiti, previo nulla osta sanitario, presso altre sedi *extra* distretto, per motivate ragioni di sicurezza. Il detenuto S.S., invece, veniva trasferito, su disposizione del locale Provveditorato, presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano.

Venivano individuati, inoltre, tramite le telecamere di sorveglianza, altri due dete-

nuti partecipanti alla protesta: R.A. e D.L.M., che venivano trasferiti, in data 26 maggio, su disposizione del Provveditorato regionale, presso altre istituti del distretto.

Si provvedeva alla redazione dell'informativa di reato a carico dei detenuti individuati quali responsabili dei disordini, per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica competente.

A seguito dei fatti avvenuti presso la quinta rotonda, due unità di Polizia penitenziaria ricorrevano alle cure del pronto soccorso, riportano ciascuna tre giorni di prognosi.

La Direzione, in data 20 maggio, provvedeva a inviare le relazioni di servizio agli istituti di destinazione per l'avvio dell'*iter* disciplinare.

Inoltre, il 31 maggio 2023, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, avviava la procedura per l'attivazione del regime di sorveglianza particolare *ex* articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti S.G., S.S. e R.A., non ritenendo invece di attivarla nei confronti del detenuto R.K.

Questa la dettagliata ricostruzione degli accadimenti.

Quanto al tema di organici, come più volte evidenziato, il Ministero, a mezzo del preposto D.A.P., pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace *turn over* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.

Riduzione, come è noto, operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi, che hanno rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.

Sul punto, attualmente, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come da ultimo incremento di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a n. 36.126 unità.

Va inoltre rammentato che nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turn over*, l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.

Si indica di seguito il cronoprogramma relativo alle prossime assunzioni nel ruolo agenti/assistenti del Corpo di polizia penitenziaria:

nel mese di ottobre 2023 sarà avviato il 182° corso di formazione per circa 300 unità, mediante scorrimento delle graduatorie degli anni 2021 e 2020, la cui immissione in servizio avverrà nel mese di aprile-maggio 2024;

i primi di dicembre sarà avviato il 183° corso di formazione per 1758 unità (1318 uomini e 440 donne), vincitrici del concorso indetto con P.D.G. 31 marzo 2022, la cui immissione in servizio avverrà entro il mese di giugno/luglio 2024;

nel mese di ottobre si svolgerà la prova di esame del concorso per 1713 allievi agenti (1285 uomini e 428 donne). Come previsto dal bando, i primi 3426 candidati idonei alla prova d'esame saranno ammessi alle prove di efficienza fisica e in caso di idoneità successivamente alle visite mediche e attitudinali che potranno svolgersi presumibilmente dal mese di febbraio. Il corso di formazione potrà essere avviato a conclusione del 183° corso e l'immissione in servizio potrà avvenire entro il mese di dicembre 2024;

nel mese di febbraio-marzo 2024 sarà indetto il nuovo concorso agenti per circa 2000 unità con conclusione della procedura e avvio al corso di formazione entro dicembre 2024.

Considerato il predetto cronoprogramma, nell'arco dell'anno 2024 saranno immessi in servizio oltre 3700 agenti.

Ciò precisato, sempre a fini di razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi *medio tempore* intervenuti, è stata trasmessa al Gabinetto bozza del nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del Corpo.

Tornando alla carenza di personale in generale, si rappresenta che sono in essere varie procedure concorsuali, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.

Quanto alla precipua dotazione organica del personale di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Avellino, questo è pari a n. 297 unità (255 uomini e 28 donne), di cui n. 39 in servizio al Nucleo traduzioni e piantonamenti locale.

Si riportano i dati riferiti alla dotazione organica, prevista, amministrata e presente, relativa alla Casa circondariale di Avellino:

Ruolo	Organico Previsto	Organico Amministrato	
Carriera dei funzionari	4	4	
Ispettori	24	26	
Sovrintendenti	36	33	
Agenti Assistenti	233	225	
	297	288	
Ruolo	Distacchi Entrata	Distacchi Uscita	Forza Presente
Carriera dei funzionari	1	3	2
Ispettori	5	1	30
Sovrintendenti	1	2	32
Agenti Assistenti	10	10	225
	17	16	289

Come si rileva dai dati numerici complessivi riportati con le relative tabelle, il personale presente è pari, attualmente, a n. 289 unità, inferiore a quello previsto di n. 8 unità.

Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che, l'organico della Casa circondariale di Avellino è stato incrementato, con provvedimento n. 0101933, del 9 marzo 2023, di n. 20 unità del ruolo agenti/assistenti maschile e, successivamente, nel mese di luglio 2023, di

ulteriori n. 16 unità del ruolo agenti/assistenti maschile e n. 6 unità del ruolo agenti/assistenti femminile, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti 181° corso. Pertanto, a seguito della mobilità che avverrà entro il 15 settembre 2023, l'organico complessivamente amministrato aumenterà di n. 22 unità del ruolo agenti/assistenti e sarà pari a complessive 310 unità.

Con riferimento al ruolo degli ispettori, si comunica che, il 16 novembre 2022 si è concluso il VII Corso per allievo vice ispettore, relativo al concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini e 85 donne).

A tal fine si rappresenta che, l'organico della Casa circondariale di Avellino è stato incrementato di n. 2 unità appartenenti al ruolo ispettori maschile.

Con riferimento al ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta, che, in esito al concorso interno di cui al P.D.G. 17 giugno 2021, per complessivi n. 583 posti (n. 515 uomini e n. 68 donne), relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2020, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile, questa Amministrazione ha assegnato alla Casa circondariale di Avellino n. 4 unità del ruolo sovrintendenti maschile. Tali unità assumeranno servizio presso l'istituto di cui trattasi entro la fine del corrente anno, a conclusione del previsto corso di formazione che dovrebbe essere avviato nel mese di settembre 2023.

Per far fronte alle delicate esigenze di servizio, la DGP ha inviato in missione, per mesi due, presso la Casa circondariale di Avellino il Primo Dirigente del Corpo di PP dottor Francesco Salemi, Funzionario di comprovata esperienza, che ha terminato il suo incarico il 25 luglio 2023. È *in itinere* la nomina del nuovo comandante titolare che sarà attinto dai funzionari neo nominati Primi Dirigenti del Corpo.

Per sopperire, seppure in parte, alle criticità evidenziate, il locale Provveditore regionale ha disposto il recente invio di n. 4 unità provenienti dagli istituti di San-

t'Angelo dei Lombardi e Benevento e di n. 5 unità in servizio all'ICAM di Lauro.

La Direzione generale del personale, in data 9 marzo 2023, ha disposto il trasferimento a domanda di n. 20 unità di personale appartenente al ruolo agenti/assistenti alla Casa circondariale di Avellino. Allo stato, 17 delle 20 unità hanno raggiunto la sede.

Per quanto concerne le attività di adeguamento e miglioramento strutturale del carcere avellinese, si riferisce che nel corso dell'anno 2022 sono stati eseguiti i seguenti interventi: 1) riqualificazione dell'ex area destinata a campo polivalente, ormai non più utilizzata, attraverso la realizzazione di un nuovo campo da calcetto polivalente in erba sintetica più in linea con le esigenze dell'istituto, con una spesa di circa euro 40.000,00; 2) lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione terrazza uffici direzione e copertura cortile portineria, con una spesa di circa euro 40.000,00; 3) lavori di trasformazione di n. 8 stanze al secondo piano della caserma agenti per una nuova allocazione degli Uffici del Nucleo provinciale traduzione e piantonamenti, con una spesa di circa euro 35.000,00.

Inoltre, nel corso dell'anno 2023 sono stati programmati e autorizzati i seguenti interventi: 1) sostituzione infissi penitenziari presso la sezione isolamento. La procedura di gara per l'affidamento a un operatore economico è in fase di conclusione. Gli interventi termineranno entro il corrente anno. La spesa massima presunta dell'opera è di euro 35.000,00; 2) fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di vapore per la centrale termica. La procedura di gara per l'affidamento a un operatore economico è conclusa e si è in attesa della fornitura prevista per settembre 2023. La spesa massima dell'opera è di euro 115.000,00; 3) installazione automazioni cancelli di sbarramento con serrature di sicurezza del tipo penitenziario e installazione di nuovo *box* agente per il controllo varchi. È in corso la progettazione esecutiva dell'opera. Gli interventi saranno conclusi entro il corrente anno. La spesa massima presunta dell'opera è di circa euro 50.000,00; 4) intervento volto al risparmio idrico con

la realizzazione di un impianto idrico a servizio degli scarichi dei bagni del nuovo padiglione detentivo. Si è in fase di stesura del capitolato tecnico prestazionale per l'avvio della procedura di gara inerente all'affidamento a un operatore economico. L'intervento sarà concluso entro il corrente anno. La spesa massima presunta dell'opera è di euro 15.000,00.

Ancora, nel corso dell'anno 2023 sono state programmate, altresì, le seguenti progettazioni: 1) affidamento a un servizio esterno di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva della riqualificazione del cortile interno con spazi trattamentali del reparto protetti promiscui. In attesa di autorizzazione dipartimentale; 2) progettazione delle opere necessarie per l'allestimento di n. 3 salette per la celebrazione dei procedimenti penali a distanza. La gara per l'affidamento dell'opera e l'esecuzione degli interventi sono verosimilmente previsti nell'anno 2024.

Si evidenzia, inoltre, che l'istituto è dotato di un impianto di allarme perimetrale del muro di cinta (anti-scavalcamento), con tecnologia vetusta a barriere a infrarossi, ma funzionante.

Sulla cinta muraria interna ed esterna sono installate TLC analogiche e SPEED DOME.

È altresì in corso la progettazione preliminare di un nuovo impianto di allarme antiscavalcamento/antintrusione sul muro di cinta perimetrale con TLC termiche in sostituzione dell'impianto esistente.

A ogni modo, l'esecuzione dell'opera è subordinata alla ristrutturazione del muro di cinta perimetrale, tenuto conto delle condizioni di ammaloramento.

L'Istituto è anche dotato di un impianto interno di videosorveglianza e registrazione

delle immagini con tecnologia analogica funzionante, ma che necessita di interventi di manutenzione.

Infatti, la Direzione dell'istituto, nel mese di aprile, ha affidato a un operatore economico il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti videosorveglianza e allarme di sicurezza penitenziaria (anti-scavalcamento) del muro di cinta.

Il servizio, già avviato, è in fase di manutenzione/analisi dell'impianto, allo scopo di individuare le eventuali criticità e i punti da rafforzare in termini di sicurezza penitenziaria.

Ancora, l'Ufficio tecnico del Provveditorato locale, a inizio maggio 2023, ha relazionato sulle criticità relative al camminamento del muro di cinta e sullo stato di conservazione dello stesso, ed è emersa la necessità di intervenire con opere di ripristino strutturale dei parapetti e rifacimento del piano di calpestio del camminamento nonché con opere di riqualificazione degli impianti elettrici, di illuminazione e speciali, data anche la vetustà degli stessi.

Gli interventi di ristrutturazione comportano una spesa di notevole entità, non compatibile con le attuali risorse finanziarie a disposizione del Provveditorato e con una tempistica (procedure di appalto ed esecuzione lavori) ascrivibile al medio-lungo termine; l'intervento è stato inserito all'interno della programmazione edilizia a cura del DAP.

È stata autorizzata, altresì, la fornitura con installazione di un sistema anti-drone, a seguito di specifica sperimentazione *in loco*, con copertura dell'intero istituto penitenziario, tanto da avere un raggio di copertura fino a 3 chilometri.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. – Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

C. 249 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il testo originario del provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 26 luglio, con l'espressione di un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che nella medesima giornata del 26 luglio 2023, la Commissione Affari sociali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le suddette condizioni

senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Tutto ciò considerato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene l'emendamento 2.1000 Cappellacci e gli identici emendamenti 4.1000 Benigni e 4.1001 Loizzo.

Nel rilevare che le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del loro carattere ordinamentale, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 32

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 38

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 46

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 44

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 50

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle mo-

difiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

All'articolo 1, con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, è stato previsto in Senato che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non un parere come prevedeva il testo originario della delega. Inoltre, qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, è stato introdotto l'obbligo di relazione alla medesima.

All'articolo 2, avente ad oggetto i principi generali di diritto nazionale cui il Governo deve attenersi ai fini dell'attuazione della delega, è stata novellata la lettera g),

concernente l'applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali con specifico riguardo ai principi di manovrabilità, di esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e di flessibilità dei tributi.

Rispetto al testo originale della disposizione precisa che tali principi devono essere rispettati in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Sono inoltre introdotte ulteriori precisazioni che si riferiscono all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; all'attuazione del principio di neutralità, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposta dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in tema di federalismo fiscale regionale; tale attuazione deve avvenire compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica; alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica; allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e all'accertamento dei tributi delle regioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009; all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale e della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sempre al Senato è stato previsto che anche gli enti territoriali possano partecipare ai tavoli tecnici per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo di attuazione.

All'articolo 12, nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi due principi di delega (introdotti alla Camera) in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco. Ciò in conseguenza del fatto che un principio di delega, diversamente formulato ma vertente sulla stessa

materia è stato introdotto all'articolo 16. È stato inoltre soppresso il riferimento al teleriscaldamento, che era stato anch'esso introdotto alla Camera, nel principio di delega che prevede di rimodulare le aliquote di accisa in materia energetica. La rimodulazione di accisa riguarda quindi esclusivamente i prodotti energetici e l'energia elettrica.

Sono stati poi introdotti gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali. In particolare, si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione

dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento); forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

All'articolo 16, avente ad oggetto i procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti, sono state introdotte in Senato diverse modifiche. Innanzi tutto è stato soppresso il riferimento al progressivo superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale rispetto ai quali si prevede, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, la razionalizzazione e la revisione. È stato inoltre fissato in un termine non inferiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono, l'anticipo col quale devono essere resi disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche riguardanti obblighi dichiarativi e di versamento. È stato previsto, nell'ambito del principio di delega concernente l'incentivazione e l'ampliamento delle dichiarazioni precompilate, la previsione di incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali, mentre in materia di semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione fiscale, si è precisato che le deleghe di accesso possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva. Con riferimento infine all'incremento dei servizi digitali a favore dei cittadini si è previsto che agli adempimenti fiscali si possa ottemperare anche direttamente per via telematica.

Sono stati inoltre aggiunti i seguenti principi di delega: rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale,

misurati anche sulla base degli indicatori statistico economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario di retto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo, delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come anticipato è stato inoltre introdotto un principio di delega che dispone, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Anche l'articolo 17 ha formato oggetto di una ampia attività emendativa nel corso dell'esame in Senato. In primo luogo è stato fissato in una misura non inferiore a sessanta giorni, il termine a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento (il testo originario si limitava a stabilire che tale termine dovesse essere congruo). Con riferimento alla possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione del rischio fiscale è stato precisato che questa attività spetta a professionisti qualificati dei sistemi integrati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, e fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria (invece che dell'Agenzia delle en-

trate come indicato nel testo originario della norma). Con riferimento all'introduzione di forme di contraddittorio col contribuente è stato aggiunto al Senato il riferimento a forme di contraddittorio endoprocedimentale (e non solo preventivo). È stato poi rafforzato il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale prevedendo, qualora il sistema di rilevazione misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, l'ulteriore riduzione fino all'eventuale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente salvo il caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Allo stesso modo è stata prevista l'esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi (anziché non dolosi) e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al neo introdotto concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata introdotta la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale anche agli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili. Sempre con riferimento al concordato preventivo biennale di cui sopra, si è previsto che la decadenza dallo stesso consegue ad una differenza che concerne ricavi e compensi per importi superiori in maniera significativa rispetto al dichiarato (e non a specifiche soglie ritenute significative).

Sono stati inoltre introdotti i seguenti ulteriori principi di delega: rivedere le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'U-

nione europea, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi; la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente; l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro; la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione.

All'articolo 18, concernente i procedimenti di riscossione e di rimborso, le modifiche apportate concernono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che prevede, tra gli obiettivi della delega quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione. Con riferimento alla possibilità di riaffidare in riscossione, successivamente al discarico automatico, le somme discaricate, si prevede la possibilità per gli enti di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. Con riferimento infine alla procedura di pignoramento dei rapporti finanziari del debitore d'imposta si è precisato che oltre alla razionalizzazione della stessa si debba prevedere l'informatizzazione e la semplificazione, mantenendo comunque ferme le forme di tutela previste a favore del debitore e che i rapporti finanziari pignorati non possono eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e

di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo.

Sono stati inoltre introdotti i seguenti principi: l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; la revisione della disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; il riconoscimento di un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. È stato poi precisato come i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applichino, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

All'articolo 19, concernente i procedimenti giurisdizionali, nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito, come previsto dal testo originario del disegno di legge), e che resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Sono stati poi introdotti due ulteriori principi di delega che prevedono rispettivamente di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; di prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e di garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.

All'articolo 20, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario è stato precisato che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo

tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi, sono stati inoltre inseriti tre ulteriori principi di delega che prevedono di valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

È stato infine introdotto l'articolo 23, contenente la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, promuove intese nel rispetto dei principi in materia di copertura finanziaria delle leggi.

Intende evidenziare, in conclusione, come il testo del disegno di legge sia stato notevolmente arricchito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Le modifiche apportate hanno infatti colto il duplice obiettivo di recepire istanze reali, provenienti dalla società e dai territori, e di rendere il provvedimento più equo, attraverso l'approvazione di emendamenti di buon senso.

A titolo esemplificativo cita il caso di un emendamento approvato all'articolo 20 – la cui genesi è da ricondursi a specifiche segnalazioni trasmesse da cittadini al segretario della Lega Salvini e al collega deputato Bagnai – che consentirà la compensazione delle sanzioni per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati nei confronti delle amministrazioni statali.

Ritiene – ma è certo che sul punto via sia un accordo unanime dei colleghi – che sia stato in tal modo sanato un *vulnus* nel rapporto tra fisco e contribuenti e che il Parlamento abbia dimostrato di saper dare risposte alle istanze dei cittadini. Auspica che si possa proseguire in questa direzione, non fermandosi davanti a steccati ideologici.

Rivolge infine un ringraziamento ai colleghi e al Presidente Osnato per il lavoro svolto.

Emiliano FENU (M5S) osserva come la modifica al provvedimento testé richiamata dal relatore Gusmeroli sia effettivamente condivisibile, registrandosi di frequente casi di imprese che vantano nello stesso tempo crediti nei confronti della pubblica amministrazione e debiti di natura fiscale. Ritiene tuttavia che in tali casi sarebbe certamente opportuno addivenire a forme di compensazione più estese.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) osserva preliminarmente che la delega fiscale dovrebbe porsi come obiettivo quello di migliorare l'efficienza del sistema fiscale, sia sul versante del funzionamento della macchina amministrativa, che su quello della partecipazione attiva dei contribuenti. Ricorda che il primo tentativo di regolamentare in maniera strutturata e rigorosa il sistema tributario italiano venne effettuato dalla Destra storica nei primi anni successivi all'unificazione del Regno d'Italia e sottolinea che ancora oggi permane la necessità di affrontare la materia con la medesima organicità. Valuta, dunque, positivamente la scelta di dare avvio all'attuale fase di riforme fiscali non attraverso lo

strumento della decretazione d'urgenza, bensì con una legge di delega che fissi principi e criteri direttivi.

Ritiene tuttavia necessario che le forze politiche si interrogino sull'effettiva efficacia delle misure prospettate, che in taluni casi sembrano affette da un eccesso di quello che si potrebbe definire « situazionismo ». Cita ad esempio il caso dell'emendamento in materia di bollino blu di affidabilità fiscale, da lui presentato alla Camera, che è stato approvato al Senato in una versione che definirebbe minimalista, figlia di una visione che non ha saputo riconoscere la portata strutturale della proposta, né la sua capacità di generare effetti moltiplicativi, come avvenuto, ad esempio, nel caso delle misure che hanno introdotto la fatturazione elettronica. Infatti, i contribuenti che hanno continuato a pagare anche in situazioni – quali quella dell'emergenza pandemica – nelle quali vi era la possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, meritano un riconoscimento da parte dello Stato almeno quanto meritano un sostegno i contribuenti, citati dal collega Gusmeroli, che non pagano per ragioni di effettiva difficoltà.

Ribadisce pertanto la necessità di costruire un sistema fiscale strutturato e resiliente, nel quale le singole misure possano produrre effetti positivi nel loro interagire reciproco. Se non si tiene presente questa esigenza di sistematicità, anche misure per sé stesse positive possono minare la tenuta dell'intero edificio. Richiama, a titolo esemplificativo, l'esperienza dei crediti fiscali in ambito edilizio, che, sebbene introdotti con finalità condivisibili, una volta calati nella dinamica del sistema, ne hanno messo a rischio la tenuta.

Richiama quindi il tema del lassismo nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale è concesso ampio spazio di manovra riguardo alle entrate derivanti dal gioco pubblico, che costituiscono, assieme al prelievo fiscale e alla gestione dei beni demaniali, le maggiori fonti di finanziamento dell'azione statale. Al riguardo, stigmatizza la mancata approvazione delle proposte volte a garantire che i luoghi fisici di offerta del gioco sia dislo-

cati ad adeguata distanza da scuole o centri frequentati da soggetti vulnerabili.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla questione, ben nota, del cosiddetto magazzino dei crediti non riscossi, che costituisce un patrimonio di enorme entità, le cui risorse potrebbero essere efficacemente aggredite tramite un investimento sul fronte dell'interoperabilità dei dati, nonché sull'esigenza di consentire alla recente riforma del sistema di giustizia tributaria di esplicare i propri effetti.

Alla luce di quanto esposto, invita i colleghi a non considerare chiuso il dossier della riforma fiscale e a proseguire il lavoro nel senso indicato.

Bruno TABACCI (PD-IDP), con riferimento alla politica fiscale della destra storica, richiamata dal collega D'Alfonso, che appariva ispirata da un intento riformatore di natura organica, non può non evidenziare come, al contrario, le forze dell'attuale maggioranza sembrano piuttosto rivolte ad assecondare particolarismi.

Con riferimento, nel dettaglio, alle modifiche apportate dal Senato in materia di fiscalità regionale e locale, evidenzia come si voglia far passare per autonomia impositiva quella che in realtà è una mera disarticolazione dei versamenti IVA e IR-PEF.

Rileva inoltre come il provvedimento rechi misure che si configurano palesemente a vantaggio della categoria dei commercialisti, ai quali saranno ad esempio affidate competenze in materia di certificazione e controllo del rischio fiscale.

Sottolinea in conclusione che la delega fiscale, così come strutturata, genera il forte rischio di una tendenziale riduzione delle entrate: ingenera infatti nei contribuenti – anche mediante misure che indeboliscono di fatto l'azione dell'Agenzia delle entrate – l'aspettativa di minori sanzioni e maggiore impunità a fronte di comportamenti evasivi o elusivi. Dichiarata quindi la propria totale contrarietà al provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedi-

mento. Rammenta quindi che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 10 della mattinata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 agosto 2023. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 43 proposte emendative (*vedi allegato 1*), che saranno poste in votazione nella seduta odierna. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative presentate.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia come la scelta di procedere all'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative, anziché articolo per articolo, sembrerebbe potersi ricondurre all'attuale situazione delle presenze in Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 2, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Fenu 2.1.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 13, formula un

invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fenu 13.1, Lovecchio 13.2, Stefanazzi 13.3 e Lovecchio 13.4.

Con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 14, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Onori 14.1.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 16, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Grimaldi 16.1, D'Alfonso 16.2, Raffa 16.3, D'Alfonso 16.4 e Grimaldi 16.5.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 17, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fenu 17.1, Tabacci 17.2, Grimaldi 17.3, Borrelli 17.4, Lovecchio 17.5, Borrelli 17.6, Grimaldi 17.7, sugli identici emendamenti Merola 17.8 e Fenu 17.9 nonché sugli identici emendamenti Lovecchio 17.10, Borrelli 17.11 e Toni Ricciardi 17.12.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 18, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Alifano 18.1, sugli identici emendamenti Grimaldi 18.2 e Guerra 18.3 nonché sull'emendamento Raffa 18.4.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 19, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Alifano 19.1, Borrelli 19.2 e Merola 19.3 nonché sugli emendamenti Merola 19.4 e 19.5 e Alifano 19.6.

Infine, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 20, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Alifano 20.1 e Grimaldi 20.2, sugli emendamenti Fenu 20.3, Lovecchio 20.4, Grimaldi 20.5, Alifano 20.6 e Borrelli 20.7, sugli identici emendamenti Fenu 20.8 e Grimaldi 20.9 nonché sull'emendamento Guerra 20.10.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito al parere contrario

espresso sull'emendamento a sua prima firma 16.2.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'esprimere un parere conforme a quello del relatore Gusmeroli su tutte le proposte emendative presentate, fa presente che al netto delle considerazioni procedurali e politiche legate alla necessità di pervenire nei tempi previsti all'approvazione definitiva del disegno di legge di delega, sull'emendamento 16.2 si riscontra il parere contrario tanto dell'Agenzia delle entrate quanto del Dipartimento finanze. Precisa inoltre che, in ordine ai profili di eventuale onerosità, il cosiddetto « bollino blu » di affidabilità fiscale comporta un verosimile, per quanto non accertato, aggravio di spese. Nel far presente, a tale ultimo proposito, che la Ragioneria generale dello Stato non valuta gli oneri finanziari di una proposta emendativa in assenza di un parere favorevole, aggiunge che il disegno di legge di delega è già orientato a premiare i contribuenti virtuosi. Ricorda, infine, che una proposta di analogo contenuto è stata presentata nel corso dell'esame in Senato e che su di essa, nonostante l'ampia istruttoria svolta, è stato mantenuto il parere contrario dei dipartimenti di merito.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) prende atto della risposta del Sottosegretario, che però denota un certo imbarazzo: infatti, il « bollino blu » è una norma già vigente. Evidenzia, peraltro che, a quanto gli consta, sui contenuti dell'emendamento a sua prima firma si registra un orientamento favorevole da parte del vertice dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 2.1 e 13.1 e Lovecchio 13.2.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) con riferimento all'emendamento a sua prima firma 13.3, fa presente che il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del testo in esame è scritto in modo poco chiaro, forse persino appositamente. Considera infatti inquietante il pas-

saggio del testo in cui si fa riferimento « alla trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia ». Rileva che tale formulazione si presta a molteplici interpretazioni in tema di libertà delle regioni di imporre tributi.

Più opportunamente, l'emendamento a sua prima firma istituisce un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni. Ritiene infatti che dalla disposizione introdotta al Senato possa discendere per le regioni del Sud, oltre al danno dei minori trasferimenti, anche la beffa di dover elevare il livello delle imposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Stefanazzi 13.3 e Lovecchio 13.4.

Federica ONORI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 14.1 fornisce l'occasione di introdurre nell'ordinamento nazionale il principio dell'equità fiscale tra cittadini italiani residenti entro i confini nazionali e cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. Sottolinea a tale proposito che si tratta di una battaglia ben nota ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione estero, che mira a garantire l'esenzione dal pagamento dell'IMU anche per i cittadini italiani residenti all'estero. Aggiunge che l'emendamento a sua prima firma 14.1, oltre ad assicurare il principio dell'equo trattamento, potrebbe avere importanti ricadute anche sullo sviluppo del Paese, dal momento che i cittadini italiani residenti all'estero mantengono stretti legami economici, oltre che affettivi, con l'Italia. Evidenzia, peraltro, che le regioni più interessate sono proprio quelle a maggiore rischio di spopolamento e di degrado architettonico e che pertanto garantire il mantenimento di tali legami può costituire un volano per il recupero del territorio anche a fini turistici. Nel ricordare che si tratta di una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, richiamando la proposta di legge a sua prima firma C. 748

volta ad introdurre agevolazioni ai cittadini italiani all'estero anche in relazione alla tassa sui rifiuti, auspica sull'emendamento 14.1 il voto favorevole di tutti i colleghi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva preliminarmente che esistono ormai due distinte modalità dell'azione politica, una svolta nei luoghi seri ad essa deputati ed un'altra che si manifesta attraverso i *social network* e la mera fotocopia delle iniziative altrui. Sul tema oggetto dell'emendamento in esame, il primo atto politico serio è costituito da un ordine del giorno del Partito democratico, approvato in sede di esame del decreto-legge cosiddetto « Aiuti-quarter » nello scorso gennaio. Fa presente, invece, che l'esenzione dall'IMU proposta dall'emendamento Onori 14.1 non produce affatto un'equiparazione del regime fiscale degli iscritti all'AIRE con i cittadini residenti nel territorio nazionale – equiparazione che al contrario costituisce l'oggetto della proposta di legge a sua prima firma C. 956 – ma al contrario rischia di determinare corsie preferenziali indebite. Preannuncia pertanto il voto contrario del Partito Democratico su una proposta che considera pensata e scritta male, puramente strumentale e che rischia di prendere in giro milioni di italiani.

Federica ONORI (M5S), nel ringraziare i colleghi della Commissione Finanze per il contributo fornito, sottolinea che le questioni relative ai cittadini italiani all'estero, alla luce delle caratteristiche della materia trattata, sono oggetto di dibattito tanto nella Commissione Affari esteri, della quale lei stessa è componente, tanto nelle diverse Commissioni di merito. Ciò premesso, quanto al testo dell'emendamento a sua prima firma 14.1, fa presente che la proposta di esenzione dal pagamento dell'IMU va proprio della direzione dell'equiparazione, dal momento che i cittadini italiani residenti in Italia non pagano l'imposta sulla prima casa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Onori 14.1, Grimaldi 16.1, D'Alfonso 16.2 e Raffa 16.3.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Alfonso 16.4 è stato sottoscritto dal deputato Merola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alfonso 16.4, Grimaldi 16.5, Fenu 17.1, Tabacci 17.2, Grimaldi 17.3, Borrelli 17.4, Lovecchio 17.5, Borrelli 17.6, Grimaldi 17.7, gli identici emendamenti Merola 17.8 e Fenu 17.9, nonché gli identici emendamenti Lovecchio 17.10, Borrelli 17.11 e Toni Ricciardi 17.12.

Enrica ALIFANO (M5S) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 18.1 fa presente che la seconda lettura da parte del Senato è stata addirittura più incisiva di quella della Camera e che di conseguenza il testo presenta modifiche consistenti. Rileva, in particolare, che al Senato è stato introdotto il tema dell'autonomia differenziata, prevedendo una maggiore libertà di imposizione da parte delle regioni e degli enti locali. Sottolinea come tale scelta graverà sui cittadini, senza peraltro che a tale importante questione sia stata dedicata un'adeguata discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alifano 18.1, gli identici emendamenti Grimaldi 18.2 e Guerra 18.3, l'emendamento Raffa 18.4, gli identici emendamenti Alifano 19.1, Borrelli 19.2 e Merola 19.3, nonché gli emendamenti Merola 19.4 e 19.5 e l'emendamento Alifano 19.6. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Alifano 20.1 e Grimaldi 20.2, gli emendamenti Fenu 20.3, Lovecchio 20.4, Grimaldi 20.5, Alifano 20.6, Borrelli 20.7, gli identici emendamenti Fenu 20.8 e Grimaldi 20.9, nonché l'emendamento Guerra 20.10.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IX, X, XI, XII e XIV, nonché il parere del Comitato per la legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Il Viceministro Maurizio LEO ringrazia la Commissione per lo spirito di collaborazione dimostrato, pur nella diversità delle sensibilità politiche. Ritieni che con l'esame del disegno di legge di delega in materia di riforma fiscale sia stata scritta una pagina importante della storia del sistema tributario nazionale. Nel sottolineare quindi che tutte le proposte emendative presentate sono state oggetto di esame da parte delle Commissioni coinvolte, ritiene che si tratti di un esempio positivo di come la vita parlamentare dovrebbe svolgersi.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) chiede, per il tramite della presidenza, se non sia il caso di trasmettere un estratto dei lavori della Commissione Finanze al ministro Crosetto, ed eventualmente anche al giornalista del Corriere della Sera che lo ha intervistato in relazione alla scarsa produttività del Parlamento, e della Camera in particolare.

Nel richiamare l'accordo informale raggiunto con l'altro ramo del Parlamento, al fine di riservare a ciascuna Camera l'esame di alcuni specifici articoli, evidenzia come il testo del disegno di legge di delega sia stato decisamente peggiorato dal Senato. Rivolgendosi in particolare al Vice Ministro Leo, nel ritenere in alcuni casi giusta e corretta l'attenzione del Governo e della maggioranza verso coloro che hanno posizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia delle entrate, considera tuttavia un grave *vulnus* il mancato ascolto di tutti quei cittadini e di tutti quei contribuenti che hanno sempre rispettato le regole. Esprime quindi la preoccupazione del suo gruppo, paventando il rischio che, attraverso la cosiddetta « pace fiscale », si introducano sostanziali condoni e rammentando a tale proposito le considerazioni della Corte dei conti in merito all'inefficacia di tali interventi ai fini dell'incremento della raccolta tributaria.

In conclusione, ribadisce a nome del suo gruppo l'auspicio che al centro dell'azione del Governo siano posti i contribuenti che regolarmente e con serietà pagano le tasse e che non vengono tenuti in alcuna considerazione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea come l'esame svolto dal Senato abbia peggiorato significativamente il testo del provvedimento. Anche alla luce di tale circostanza, ritiene che la scelta di non procedere ad un esame compiuto di diversi articoli del provvedimento da parte della Commissione Finanze della Camera al fine di consentirne la trattazione approfondita da parte dell'altro ramo del Parlamento, costituisca un errore da non ripetere. Giudica che l'essersi privati dell'esame di parti significative del disegno di legge di delega non abbia costituito una bella pagina di attività parlamentare.

Emiliano FENU (M5S), pur apprezzando la capacità del Vice Ministro Leo, tiene a sottolineare l'inadeguatezza del disegno di legge di delega, che sarà più ampiamente illustrata nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, concordando con i colleghi che lo hanno preceduto sul fatto che il testo sia stato ulteriormente peggiorato dal Senato.

Passando in rassegna le principali criticità del provvedimento, rileva in primo luogo come il concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti minori rischi di configurare un messaggio sbagliato, potendosi interpretare come una sorta di condono. Sottolinea quindi come nel testo in esame non si riscontri alcuna visione di prospettiva in relazione alla diminuzione della pressione fiscale per le imprese e per i contribuenti, che a suo avviso costituisce lo strumento principale per ridurre l'evasione fiscale. Riscontra un'incoerenza tra il ragionamento costantemente riproposto dalla maggioranza a difesa dei contribuenti che sono costretti ad evadere per ragioni di necessità, e le misure adottate dal Governo, volte a favorire i grandi contribuenti, a partire da quelli che hanno patrimoni consistenti all'estero. Nel richiamare, a tal proposito, le dichiarazioni del ministro Giorgetti da ultimo rilasciate alla recente festa della Lega in merito all'evasione fiscale dei giganti del *web*, rileva come nel provvedimento in esame non vi sia alcuna misura per affrontare l'argomento, che costituisce al contrario una

questione di primaria rilevanza per il Movimento 5 Stelle.

Come ultima considerazione, stigmatizza il fatto che si sia approfittato della fretta connessa all'avvicinarsi della sospensione dei lavori per la pausa estiva per introdurre nel provvedimento temi, come quello dell'autonomia differenziata, che costituiscono un obiettivo primario del Governo ma che avrebbero dovuto essere affrontati in una sede diversa. Sottolinea, infine, che l'aspetto che ritiene più pericoloso di tale disciplina, vale a dire quello relativo alla compartecipazione regionale all'IVA, è stata introdotto senza neanche prevedere la garanzia minima di un fondo di perequazione per le regioni con minore gettito fiscale.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per ribadire la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, rinviando più ampie considerazioni alla discussione che verrà svolta in Assemblea. Si associa alle considerazioni dei colleghi con riguardo al peggioramento del testo operato dal Senato. Pur non avendo alcuna presunzione di far cambiare opinione ai colleghi della maggioranza, ritiene che la riforma fiscale dovrà essere giudicata una volta messa alla prova nella società reale, dal momento che, per citare solo alcuni profili di criticità, non sono state colmate le ingiustizie, è stato operato un restringimento della base imponibile dell'IRPEF e non sono stati messi in campo strumenti incisivi di lotta all'evasione fiscale, tema che evidentemente non costituisce una priorità dell'attuale maggioranza. Nel riconoscere che durante l'esame del provvedimento vi è stato un clima di collaborazione tra gruppi parlamentari e che gli stessi deputati della Commissione Finanze si sono dimostrati disponibili a lasciare al Senato l'esame di una parte del testo, ritiene che tutti debbano essere consapevoli del fatto che la effettiva attuazione della delega si scontrerà con i problemi reali del Paese, e in particolare con le difficoltà di copertura finanziaria. Nel ritenere che si sarebbe dovuta cogliere l'occasione per rafforzare i principi di equità, soprattutto nei confronti di chi paga regolarmente l'IRPEF, vale a dire i lavoratori

dipendenti e i pensionati, sottolinea come il disegno di legge in esame si limiti a fotografare il presente, senza intervenire in alcun modo sul futuro. Rivolgendosi in particolare al Vice Ministro Leo, il quale si è riferito criticamente agli atteggiamenti ideologici, rileva che altrettanti danni può fare l'ideologia del pragmatismo, che rischia di tradursi in assenza di una visione d'insieme.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) nel rammentare che il suo gruppo si è espresso in senso favorevole sul disegno di legge di delega sia alla Camera che al Senato e preannunciando un analogo voto favorevole anche in occasione dell'ulteriore esame del provvedimento da parte della Camera, invita i colleghi della maggioranza ad assumere posizioni meno « di sinistra ». Ricorda infatti che nella mattinata odierna è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'introduzione di un'imposta patrimoniale, in linea con le richieste avanzate da anni dal collega Fratoianni. Precisa di considerare tale misura sbagliata, e aggiunge che lo stesso Partito Democratico non ha mai votato in favore delle proposte emendative del collega Fratoianni in materia di patrimoniale. Facendo un altro esempio, nota che con questa delega è stato realizzato uno dei principali obiettivi dell'ex Ministro delle finanze, Vincenzo Visco, con riguardo all'informatizzazione delle procedure di pignoramento. Precisa, infatti, che, contrariamente a quanto dichiarato dalla maggioranza, tale strumento non è stato eliminato dal testo, dal momento che il Senato si è limitato a sostituire la parola « automazione » con il sinonimo « informatizzazione ». Sottolinea quindi come sia rimasto in piedi un meccanismo, cui il suo gruppo plaude, in base al quale, in caso di mancato versamento da parte del contribuente, la procedura di recupero è automatica e automatizzata. Ribadisce, pertanto, l'invito alla maggioranza ad assumere una linea politica meno « di sinistra », privilegiando al contrario un approccio liberal-democratico, come quello di Italia Viva.

Marco OSNATO, *presidente*, con riguardo alle considerazioni del collega Marattin, rammenta che, in sede di audizione in Commissione Finanze sul disegno di legge di delega, il Professor Visco abbia espresso posizioni distanti dall'impostazione del provvedimento in esame.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) nel ringraziare tutti i colleghi, tiene in particolare a ringraziare il Vice Ministro Leo il quale ha seguito personalmente l'intero *iter* del disegno di legge di delega fiscale. Nel ritenere che egli abbia fatto tutto ciò che si poteva fare senza aggravii di spesa in termini di semplificazione e miglioramento del sistema, fa presente che la reale attuazione della riforma a mezzo dei decreti delegati non potrà che dipendere dalle risorse disponibili. Nel sottolineare come la riduzione della pressione fiscale sia il principale obiettivo della maggioranza, pur consapevole che le coperture finanziarie non sono infinite, manifesta la speranza che si possano valutare anche interventi diversi, quale quello illustrato dal Ragioniere generale dello Stato nel giugno 2021, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria. Rammenta, infatti, che in quell'occasione il Ragioniere generale dello Stato aveva aperto alla possibilità di ricorrere, ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti, anche alle retroazioni fiscali. Pertanto nell'invitare il Vice Ministro Leo e l'intero Governo a tenere conto, ai fini dell'attuazione della delega, della possibilità di utilizzare anche tale forma di copertura, si augura che si proceda rapidamente nella fase attuativa della riforma fiscale.

Marco OSNATO, *presidente*, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, intende rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione, ai relatori, e naturalmente al Vice Ministro Leo e al Sottosegretario Freni, per l'importante lavoro comune svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera di conferire ai rela-

tori Onorevoli Gusmeroli e Sala il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame. Ricorda che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.

Evidenzia come tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figurino altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione). Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.

Rammenta che nella richiamata relazione illustrativa il Governo fa altresì presente che una volta in vigore, l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.

Con riferimento ai contenuti dell'Accordo, che si compone di 52 articoli, ricorda che sono di interesse per la Commissione Finanze le norme che includono negli ambiti del dialogo e della cooperazione le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità. In particolare l'articolo 12 prevede la collaborazione in materia doganale volta a obiettivi di semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio, mentre l'articolo 13 richiama il dialogo per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti, con il fine di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio per gli investimenti. L'articolo 16 prevede invece la collaborazione finalizzata a promuovere e proteggere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche grazie a un'efficace vigilanza doganale. All'articolo 21, le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della *task-force* « Azione fi-

nanziaria » e procedendo a scambi di informazioni e competenze.

Ricorda che i successivi articoli 24, 25 e 26 attengono alla cooperazione bilaterale in materia economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari, di dialogo sulla politica economica e in ambito fiscale, mediante l'impegno delle Parti ad applicare i principi di buon governo, a sviluppare un adeguato sistema normativo e a combattere le pratiche fiscali riconosciute dannose.

Quanto infine al disegno di legge di ratifica, rileva che gli articoli 1 e 2 preve-

dono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.

2.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.2. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superiori nelle predette aree la media nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'ar-

ticolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 22, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

13.3. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superiori nelle predette aree la media nazionale.

13.4. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

ART. 14.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero che preveda l'esenzione dall'IMU per le singole unità immobiliari a uso abitativo, con le relative pertinenze, non locate né date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, e a con-

dizione che sia situata nel comune di iscrizione in tale anagrafe;

14.1. Onori, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.1. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;

16.2. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: anche esclusive.

16.3. Raffa, Fenu, Lovecchio, Alifano.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

16.4. D'Alfonso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e dei minori inserire le seguenti: di anni sedici.

16.5. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 17.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), sopprimere i numeri 1.9.1), 1.9.2) e 1.9.3).

17.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), numero 1.9.1), sopprimere le parole: , fino all'eventuale esclusione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9):

al numero 1.9.2), sostituire le parole: l'esclusione con le seguenti: la riduzione;

sopprimere il numero 1.9.3).

17.2. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), numero 1.9.1), sopprimere le parole: , fino all'eventuale esclusione,

17.3. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), numero 1.9.2), sostituire le parole: l'esclusione con le seguenti: l'eventuale riduzione.

17.4. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), al numero 1.9.2) sostituire le

parole: ed esaurientemente con le seguenti: , in modo tempestivo ed esauriente.

17.5. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), numero 1.9), sopprimere il numero 1.9.3).

17.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera g), numero 2), numero 2.1), sopprimere le seguenti parole: ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.

17.7. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera g), numero 2), numero 2.4), sopprimere le parole: in misura significativa.

* **17.8.** Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **17.9.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

** **17.10.** Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

** **17.11.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

** **17.12.** Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli con le seguenti: del sistema della riscossione, nazionale e locale, e semplificarlo.

Conseguentemente, al numero 3), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.

18.1. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.

* **18.2.** Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **18.3.** Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere le parole: in via tassativa.

18.4. Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio.

ART. 19.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **19.1.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **19.2.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **19.3.** Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.

19.4. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

19.5. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: accoglie o.

19.6. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 20.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **20.1.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **20.2.** Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: che hanno con le seguenti: che non hanno incassato.

20.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

20.4. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: prevedendo, fino a: dei fatti medesimi e.

20.5. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: fatti medesimi inserire le seguenti: , ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione,.

20.6. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

20.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

* **20.8.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **20.9.** Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), numero 5), dopo le parole: applicazione della norma tributaria inserire le seguenti: riconosciute esplicitamente dal medesimo documento di prassi.

20.10. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1267,
recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore,

dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (<i>challenge</i>) nelle reti sociali telematiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	68
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione. C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

RISOLUZIONI

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*challenge*) nelle reti sociali telematiche.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 marzo 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente* ricorda che la collega Orrico ha illustrato la risoluzione in oggetto nella seduta di giovedì 16 marzo scorso.

Chiede alla Sottosegretaria Frassinetti di pronunciarsi sul testo della risoluzione.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, illustra una proposta di riformulazione del testo della risoluzione in esame (*vedi allegato 1*)

Anna Laura ORRICO (M5S), dichiara di accettare il testo riformulato della risoluzione a sua prima firma. Inoltre chiede al Governo se sia favorevole ad integrare la formulazione dell'impegno di cui al n. 2

della parte dispositiva al fine di prevedere che le previste iniziative di informazione e di sensibilizzazione siano assunte anche attraverso il protagonismo dei giovani.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, dichiara di accogliere l'integrazione proposta dalla deputata Orrico relativa all'impegno n. 2 della risoluzione in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in esame a prima firma della collega Orrico, nel testo riformulato.

Irene MANZI (PD-IDP), dichiara di voler sottoscrivere il testo riformulato della risoluzione in esame, evidenziando l'estrema rilevanza del tema in essa affrontato. Al riguardo auspica che nell'attuazione delle previste iniziative si possano coinvolgere anche artisti giovani, essendo questi, a suo giudizio, i soggetti più idonei ad influenzare positivamente il comportamento dei giovani.

Fabio ROSCANI (FDI), chiede alla collega Orrico e alla rappresentante del Governo di poter integrare l'impegno di cui al n. 5 della parte dispositiva prevedendo anche il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei giovani e dell'agenzia italiana per la gioventù.

Anna Laura ORRICO (M5S), dichiara di accogliere la proposta di integrazione di cui al n. 5 della parte dispositiva della risoluzione in esame, avanzata dal collega Roscani.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere favorevole sulla proposta di integrazione formulata dal deputato Roscani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00023 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.

C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che le proposte di legge in esame C. 1057, recante « Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo » e C. 1063 recante « Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione », di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, sono composte, rispettivamente, di tre e di un solo articolo e vertono, in parte sul medesimo oggetto: la proposta C. 1057, infatti, oltre che dei viaggi di istruzione, si occupa anche di assicurare la gratuità integrale dei libri di testo agli studenti che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico.

La proposta di legge C. 1057 reca « Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo » ed è composta, come anticipato, di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione. Nello specifico, al comma 1, prevede

che, al fine di assicurare la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 6, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del Fondo.

Ai sensi del comma 2, gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi erogate, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono gratuiti. I consigli di istituto, con apposito regolamento, stabiliscono le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 attribuite all'istituto, prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE (comma 3).

Ove le risorse attribuite all'istituto non siano sufficienti a coprire tutte le domande, le stesse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, a seguito di apposita delibera del consiglio di istituto (comma 4). Il comma 5 prevede che, al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei. Il comma 6, infine, abroga la lettera

b) del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha posticipato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza delle disposizioni istitutive della imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddetta *sugar tax*), di cui ai commi 661-676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La relazione illustrativa della proposta di legge in esame rileva che l'onere derivante dalle disposizioni di cui sopra viene compensato dal maggior gettito derivante dalla previsione dell'immediata entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate (*sugar tax*).

L'articolo 2, composto di un solo comma, integra le disposizioni relative all'utilizzo della Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione. Ciò avviene per mezzo di una integrazione del comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendosi che la Card della cultura giovani – introdotta dalla legge di bilancio del 2023 insieme alla Carta del merito, entrambe in sostituzione della previgente Carta elettronica legata al *bonus cultura* per i diciottenni (cosiddetta « 18app ») – sia utilizzabile anche per i viaggi di istruzione.

Ricorda in particolare, che il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) interviene sull'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al *bonus cultura* per i diciottenni (cosiddetta « 18app ») con due nuovi strumenti: la « Carta della cultura Giovani » e la « Carta del merito ». Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall'anno 2023 e il nuovo comma 357-*bis* dispone che

esse sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 3 prevede una disciplina sulla gratuità dei libri. Ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (legge n. 135 del 2012), è incrementata di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che il citato articolo 27, comma 1 della legge n. 448 del 1998 ha previsto (inizialmente per l'anno scolastico 1999-2000, poi esteso ad anni successivi) che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, recante «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo», modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000, n. 226 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211. Per quanto concerne il citato articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, esso ha disposto che, al fine di assicurare la prose-

cuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse autorizzata la spesa di 103 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2013. Successivamente, tramite un rifinanziamento operato in sezione II della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) di 30 milioni di euro annui a 3 decorrere dal 2022 delle risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore, le risorse complessive, allocate sul cap. 2043 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (denominato «Somma occorrente per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti nonché alla fornitura dei libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore»), risultano pari a € 133 milioni di euro annui dal 2022.

La proposta di legge C. 1063 reca l'«Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione» ed è composto, come anticipato, di un solo articolo.

Tale articolo 1, prevede, al comma 1, che, al fine di consentire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado (comma 2). Ai sensi del comma 3, le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.

C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che le proposte di legge in esame C 799, recante « Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica » e C 988, recante « Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica », di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, composte, rispettivamente, da 7 e 10 articoli, vertono sul medesimo oggetto: entrambe sono volte a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche. Si ricorda, al riguardo, che la proposta di legge C. 988 era già stato presentato nella scorsa Legislatura (C. 3599) mentre la proposta di legge C. 799 era stato già depositata in Senato (S. 2619). Nessuno dei due testi aveva visto avviare il relativo esame.

La proposta di legge C. 799 Caparvi, recante « Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica », come anticipato, è composta di 7 articoli.

La relazione illustrativa rileva, in particolare, che l'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un punto di riferimento e di promozione a livello nazionale per le

rievocazioni storiche e di prevedere un particolare riconoscimento per le iniziative e i progetti di qualità mediante il rilascio del logo « Rievocazione storia italiana ». Tale logo è concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – e al suo rilascio può seguire l'attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per le rievocazioni storiche e quelle delle associazioni e degli altri enti per la loro attività.

L'articolo 1 reca i principi generali. Esso prevede, in particolare, al comma 1, che la Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19. Ai sensi del comma 2, le manifestazioni di cui sopra costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

L'articolo 2 reca le definizioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteri-

stiche: *a)* sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio; *b)* sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità; *c)* sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui al successivo articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo 3.

Ai sensi del comma 2, i fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui al successivo articolo 6 sono definiti con il citato decreto di cui all'articolo 3, comma 3 (comma 3).

L'articolo 3 disciplina l'albo e l'elenco nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». Ai sensi del comma 2, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valo-

rizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *c)*, inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5. A mente del comma 3, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 4, sono definiti: *a)* la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; *b)* i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; *c)* le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale; *d)* i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente; *e)* le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (comma 4). L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Mini-

stero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale (comma 5).

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato scientifico. Nel dettaglio, si prevede, al comma 1, che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato ». Ai sensi del comma 2, il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da 15 membri designati: *a)* 1 dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente; *b)* 1 dal Ministro del turismo; *c)* 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze; *d)* 2 dalla Conferenza unificata; *e)* 10 dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta (comma 3). Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4). Il Comitato, ai sensi del comma 5: *a)* esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo « Rievocazione storica italiana », rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco; *b)* esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nonché destinati alle spese relative alla loro

attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica; *c)* promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni; *d)* promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica; *e)* promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea; *f)* esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; *g)* propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato (comma 6).

L'articolo 5 disciplina i contributi. Esso prevede, al comma 1, che i contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *b)* (destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni nonché alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Ricorda, in proposito, che il citato articolo 1, comma 627 della legge n. 232 del 2016, modificato dall'articolo 7, comma 9

del decreto-legge n. 162 del 2019 (legge n. 8 del 2020), ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura, per quanto qui d'interesse) del Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il comma 10 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha, inoltre, previsto che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo sono determinati con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In attuazione di quanto sopra – come anticipato – con decreto ministeriale n. 294 del 24 giugno 2020 sono state stabilite le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica. Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede la soppressione del primo periodo del citato articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 12 del 2019 che, si ricorda, prevede che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (ossia del Fondo nazionale per la rievocazione storica), sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (contestualmente a tale soppressione – come illustrato – il comma 1 del presente articolo 5, prevede che le modalità di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3).

L'articolo 6 disciplina le iniziative didattiche nelle scuole. Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale

nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 60 del 2017, recante « Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ». In base al comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti. 4

L'articolo 7, infine, regola il porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine, il suo unico comma integra il settimo comma dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975, recante « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi », che prevede il divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra, con due periodi aggiuntivi, che prevedono che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della medesima legge n. 110 del 1975, che definisce quali sono le « armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra » – agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia – in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Si prevede inoltre che, in tali casi, è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

La proposta di legge C. 988, recante « Disposizioni per il sostegno, la tutela e la

promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica », come anticipato, è composta di 10 articoli. La relazione illustrativa rileva che la rievocazione storica dei nostri borghi è il « futuro antico » delle nostre città d'arte e che la presente proposta di legge intende fornire maggiore solidità all'azione dello Stato a sostegno delle associazioni di rievocazione storica tramite l'aumento delle risorse destinate a tale fine.

L'articolo 1, composto di un solo comma, reca i principi generali. Nello specifico, si prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni. Ai sensi del comma 1, ai fini della presente proposta di legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse. Il comma 2, poi, prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.

L'articolo 3 prevede le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni

storiche. Ai sensi del suo unico comma, lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo: *a)* la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale; *b)* la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale; *c)* la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa; *d)* il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi; *e)* lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio; *f)* l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese; *g)* la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il comma 1 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle 5 associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « elenco ». Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti: *a)* le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *h)*; *b)* i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina il Comitato tecnico-scientifico. Ai sensi del comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato », composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del successivo articolo 9, comma 1, lettera *e)*, da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il comma 2 prevede che il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti: *a)* riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; *b)* provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni; *c)* promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero; *d)* fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche; *e)* patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali; *f)* promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore; *g)* predisporre lo schema di regolamento per l'at-

tuazione della presente legge, di cui al successivo articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso; *h)* determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica (comma 3). Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e del comma 2, lettera *h)*, del presente articolo (comma 4). Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura « Rievocazione storica italiana ». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato (comma 5).

L'articolo 6 prevede il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, entro il 31

dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Ai sensi del comma 2, al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito *internet* istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

L'articolo 7, composto di un solo comma, prevede ulteriori compiti per la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nello specifico, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge; *b)* definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche; *c)* fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali; *d)* promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione; *e)* promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche; *f)* promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università; *g)* definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; *h)* individuare i criteri e le

modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

L'articolo 8, composto di un solo comma, prevede i compiti dello Stato. Nel dettaglio, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche (si ricorda, a tale proposito, il citato Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016); *b)* operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dell'articolo 5, comma 2, lettera *h)*, comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare; *c)* promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; *d)* favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea; *e)* sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e *in streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero; *f)* assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

L'articolo 9, composto di un solo comma, prevede i compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni. Esso prevede, in particolare, che, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare: *a)* promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge; *b)* valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli; *c)* promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti; *d)* verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato; *e)* istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 10, composto di un solo comma, prevede il regolamento di attuazione. Si dispone, in particolare, che con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, della presente proposta di legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 882 a prima firma della collega Loizzo, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, dopo aver individuato territorialmente e riconosciuto l'area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale, detta una serie di prescrizioni, anche di carattere finanziario, volte ad assicurarne la tutela e la promozione.

La proposta di legge in esame, nelle finalità e in parte significativa anche per i contenuti sostanziali, si pone in linea di continuità con analoghi testi depositati nelle precedenti Legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.

L'articolo 1 determina le finalità della proposta di legge. In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di pro-

gramma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.

L'articolo 2 individua puntualmente i territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge.

L'articolo 3 prefigura una serie d'interventi. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: *a)* recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; *b)* manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; *c)* valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; *d)* interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; *e)* attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; *f)* programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

L'articolo 4, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato « Fondo per l'area della Magna Grecia », con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: *a)* attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; *b)* attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione ».

Simona LOIZZO (LEGA), ringrazia la Presidenza per aver voluto inserire nel calendario dei lavori della Commissione la proposta di legge, a sua prima firma.

Ricorda, preliminarmente, come tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste dell'Italia meridionale in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.

Ricorda, altresì, come nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta « Magna Grecia » (Megále Hellás) per distinguersi dalla « vecchia » Grecia.

Al riguardo evidenzia come il termine di « Magna Grecia », quindi, si riferisca alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, a partire dal III secolo avanti Cristo, fondarono in Italia altre città, prima di cominciare a declinare dal loro splendore a causa dell'ascesa della potenza romana.

Rileva, inoltre, che l'arte, la letteratura e la filosofia greche conferirono un'impronta determinante alla vita di queste colonie. In particolare, alcune *póleis* della Magna Grecia divennero vivacissimi centri culturali. I coloni ellenici, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi, letterati, matematici, giuristi e medici di tutto il bacino del Mediterraneo, costruendo un'epoca d'oro per quelle popolazioni. Nacquero la ricca Sibari, la Crotona di Pitagora, la Locri di Zaleuco.

Osserva, al riguardo, come quest'immenso patrimonio storico e archeologico non abbia ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno

d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo.

In conclusione sottolinea che la presente proposta di legge reca dunque una serie di disposizioni che favoriscono la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia.

Rossano SASSO (LEGA), auspica che nel prosieguo dell'esame la Commissione possa svolgere anche delle missioni di studio nei luoghi destinatari degli interventi, ricompresi nell'area della Magna Grecia.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*challenge*) nelle reti sociali telematiche.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

con l'espressione *challenge* (*challenge* in inglese significa «sfida») si indicano contenuti, diventati virali in rete, nei quali una o più persone si mettono alla prova in una particolare attività, invitando altri utenti a fare le stesse cose; dunque le *challenge* sono delle sfide che vengono lanciate sui *social* allo scopo di essere diffuse e diventare virali;

spesso le *challenge*, consistono in video di tendenza e *meme* dotati di un *hashtag* che include la parola *challenge*; possono consistere altresì in video virali di utenti che fanno cose stravaganti, divertenti, ma anche spaventose;

le azioni di vario tipo, oggetto della sfida, vengono fotografate o filmate, si *taggano* amici e conoscenti e si pubblicano sui vari canali *social*, diventando dilaganti in rete;

l'attrattiva che queste *challenge* hanno nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, si basa su una serie di elementi quali l'identificazione, l'appartenenza, la moda e la viralità. I giovani adolescenti sono attratti da queste sfide perché le usano per definire la propria identità, testando i propri limiti, e per sentirsi parte del proprio gruppo di amici quando diventano argomento di dibattito o semplicemente perché si innescano al loro interno meccanismi di imitazione;

negli ultimi anni queste *challenge* sono notevolmente aumentate e si sono diffuse moltissimo tra gli adolescenti, determinando in molti casi anche delle conseguenze pericolose che hanno portato fino addirittura al suicidio. Il caso più emble-

matico è quello della bambina di Palermo che nel gennaio del 2021, per rispondere ad una tipica *challenge* si è lasciata soffocare da un legaccio intorno al collo;

altro aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che queste sfide diventano moda, tendenza, dunque diffuse non solo tra la propria rete di amici ma in una comunità più ampia, spesso globale. Pertanto, partecipare ad una di queste *challenge* e sperare che il proprio video diventi virale è un elemento di forte spinta dei giovanissimi verso comportamenti, che purtroppo possono diventare estremi e pericolosi;

attualmente sta spopolando una *challenge* che si chiama «cicatrice francese», in quanto ricorderebbe l'abitudine dei miliziani di François Duvalier (noto ai più come Papa Doc) di sfoggiare sfregi sul viso come simbolo di orgoglio e di forza bruta, che consiste nell'auto infliggersi un pizzicotto sul volto, all'altezza dello zigomo, esercitando una pressione così violenta, da lasciare lividi vistosi per giorni, a volte per settimane;

da ricordare a tal proposito, alcune delle *social challenge* più diffuse tra i più giovani, che, nel corso degli ultimi anni, si sono succedute mettendo a repentaglio l'incolumità degli stessi: la *tide pod challenge*, ad esempio, stimola i partecipanti ad ingerire capsule di detersivo per la lavatrice, con alta probabilità di loro intossicazione e, in ogni caso, provocando seri danni all'organismo; la *duct tape challenge*, consistente nell'avvolgersi o nell'avvolgere propri compagni con nastro adesivo con grave rischio di soffocamento o di lesioni gravi; la *eraser challenge* che induce a grattarsi la pelle con la gomma da cancellare fino a provocarsi ferite o, addirittura, ustioni, con

conseguente pericolo di infezioni; la *hot chip challenge*, *hot eggs*, *paqui*, si tratta di prodotti creati per lanciare la sfida consistente nell'ingerire interamente una unica patatina, che costa ben 16 euro e che può provocare tra l'altro effetti collaterali per la sua composizione; la *bolier summer cup challenge*, che è una gara disgustosa che i ragazzi svolgono solitamente all'interno delle discoteche e dei locali da ballo e consiste nel sedurre ragazze in sovrappeso. Un tentativo di dimostrazione di virilità che in realtà nasconde problematiche e insicurezze agghiaccianti oltre che bullismo, *body shaming* e misoginia;

la Polizia postale, visto il diffondersi di questa nuova sfida sui *social* in modo rapido e virale, ha diramato una nota ufficiale con alcuni consigli per genitori e adolescenti al fine di non farsi travolgere da questa insensata pratica;

anche l'ufficio scolastico regionale della Puglia, su segnalazione del dipartimento di Pubblica sicurezza-Centro operativo per la sicurezza cibernetica- ha diramato una nota informativa indirizzata ai dirigenti scolastici, docenti e famiglie circa il dilagare sui *social*, in particolare su Tik Tok, il *social media* più utilizzato dagli adolescenti oggi, di questa sfida denominata « cicatrice francese »;

tuttavia le sfide online variano enormemente e non sono tutte problematiche e pericolose; spesso si tratta di una pratica di produzione e condivisione di contenuti, diversi tra di loro e hanno diversi intenti, ad esempio ci sono *challenge* a scopo benefico o a scopo creativo. Tik Tok è il *social* che più di tutti le ha lanciate per alcune funzionalità proprie del *social media* e dell'interazione tra i profili, anche se non è l'unico;

non va dunque demonizzato l'utilizzo di *internet* o dei *social* che sono strumenti di accesso al mondo, alla conoscenza e alla socialità, che di fatto è molto cambiata proprio in conseguenza della diffusione di queste nuove piattaforme;

i giovani italiani, pur essendo consapevoli dei potenziali pericoli restituiti dai

social, riscontrano notevoli difficoltà nel non utilizzarli a lungo, come rivela un'indagine promossa da Telefono Azzurro, che evidenzia il rapporto controverso tra giovani e *social network*;

già nel 2020, emergeva il dato che l'80 per cento degli adolescenti trascorrevano almeno 4 ore al giorno sui *social* e questo utilizzo non è certamente diminuito negli anni; pertanto appare oltremodo importante puntare altresì sulla gestione consapevole e positiva delle tecnologie digitali;

sul territorio nazionale esistono diverse iniziative messe in campo da singole organizzazioni del Terzo settore sul tema dell'educazione all'uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle piattaforme *social*; tuttavia, esse rappresentano delle azioni spot che potrebbero, invece, tradursi in progetti strutturali e continuativi nel tempo per le scuole e le famiglie;

le istituzioni ricevono ogni giorno numerose segnalazioni su *challenge* pericolose che vengono diffuse in rete. La sola pubblicazione sui siti *web* di note ufficiali o di post sugli account istituzionali sui *social media*, seppur necessaria, non sempre consente di raggiungere i *target* che potrebbero beneficiare maggiormente di queste informazioni (bambini, adolescenti e genitori). L'apertura di nuovi canali online istituzionali potrebbe contribuire a comunicare più efficacemente con giovani e giovanissimi sulle piattaforme virtuali da loro utilizzate. Questo può contribuire anche a consolidare il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni. Allo stesso tempo, saper interagire con chi non utilizza i mezzi di comunicazione più tradizionali può generare benefici per le stesse istituzioni, che aprirebbero l'orizzonte verso *target* altrimenti non raggiunti dalle comunicazioni ufficiali;

una campagna incentrata sull'importanza di parlare con i propri figli, con un tono emozionale ma coinvolgente, promosso sui mezzi di comunicazione tradizionali e non, potrebbe contribuire a rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle difficoltà dei giovani in rete;

è molto importante evidenziare che lo sviluppo e il monitoraggio dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video, è promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di intesa con l'Agcom,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte all'incremento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione di progetti formativi, volti a potenziare quanto già avviato con azioni specifiche rispetto all'utilizzo del digitale, che oggi favorisce anche la crescita di comportamenti rischiosi, come appunto le *social challenge*, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse del PNRR, che ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della « cittadinanza digitale », attraverso iniziative dedicate volte a migliorare le competenze digitali di base;

2) ad assumere iniziative condivise con tutte le diverse componenti della comunità educante, e intraprendere azioni di informazione, sensibilizzazione e confronto, necessarie a ridurre la diffusione tra i giovani di queste sfide pericolose;

3) a mappare le iniziative ad oggi attivate sul tema della cultura digitale e dell'uso consapevole dei *social*, realizzate da organizzazioni del Terzo settore, in modo da valutare l'esistenza di buone pratiche da trasformare eventualmente in progetti strutturali da avviare nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto l'egida e il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito;

4) ad attivare una campagna istituzionale mediatica di sensibilizzazione sul tema delle *challenge* presenti sui *social* attraverso i canali tradizionali della Rai, nonché quelli digitali come Rai Play e sui *social*, per richiamare la massima attenzione sul fenomeno; e, nell'ambito della produzione di *fiction* e film dedicati ai giovani, prestare una maggiore attenzione a contenuti e mes-

saggi in grado di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema delle *social challenge*;

5) ad individuare le più opportune misure di informazione e prevenzione finalizzate ad attivare, nelle istituzioni scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, percorsi didattici e di sensibilizzazione con l'obiettivo di educare giovani e famiglie ad un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali;

6) a progettare percorsi di formazione, all'interno dei curricoli scolastici, per accrescere e rafforzare l'esercizio delle competenze digitali negli adolescenti affinché siano in grado di navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali riducendo così i rischi di esposizione alle sfide *social* e riducendo il loro grado di vulnerabilità, nonché a mettere in atto, in tale contesto, iniziative finalizzate a rafforzare le competenze digitali negli adolescenti, anche mediante specifiche campagne di informazione e di comunicazione organizzate dal Ministero dell'Istruzione e del merito, rivolte agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie;

7) a riattivare il tavolo di confronto tra le piattaforme *social*, le organizzazioni che si occupano di educazione e cultura digitale e le istituzioni scolastiche già avviato nella passata legislatura presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

8) a valutare le azioni da intraprendere e gli strumenti da adottare al fine di assicurare che le piattaforme *social* blocchino efficacemente la circolazione dei video delle sfide pericolose in modo che si riduca l'effetto virale, quindi la persistenza e il fattore « moda » o « *trendiness* »;

9) a lavorare nell'ambito dei consessi internazionali affinché il tema venga posto all'attenzione delle autorità e della comunità internazionale, in modo da rilanciare un'azione anche di regolamentazione condivisa per incrementare la sicurezza degli ambienti digitali frequentati dai giovani.

(7-00055)

« Orrico ».

ALLEGATO 2

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*challenge*) nelle reti sociali telematiche.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

con l'espressione *challenge* (*challenge* in inglese significa «sfida») si indicano contenuti, diventati virali in rete, nei quali una o più persone si mettono alla prova in una particolare attività, invitando altri utenti a fare le stesse cose; dunque le *challenge* sono delle sfide che vengono lanciate sui *social* allo scopo di essere diffuse e diventare virali;

spesso le *challenge*, consistono in video di tendenza e *meme* dotati di un *hashtag* che include la parola *challenge*; possono consistere altresì in video virali di utenti che fanno cose stravaganti, divertenti, ma anche spaventose;

le azioni di vario tipo, oggetto della sfida, vengono fotografate o filmate, si *taggano* amici e conoscenti e si pubblicano sui vari canali *social*, diventando dilaganti in rete;

l'attrattività che queste *challenge* hanno nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, si basa su una serie di elementi quali l'identificazione, l'appartenenza, la moda e la viralità. I giovani adolescenti sono attratti da queste sfide perché le usano per definire la propria identità, testando i propri limiti, e per sentirsi parte del proprio gruppo di amici quando diventano argomento di dibattito o semplicemente perché si innescano al loro interno meccanismi di imitazione;

negli ultimi anni queste *challenge* sono notevolmente aumentate e si sono diffuse moltissimo tra gli adolescenti, determinando in molti casi anche delle conseguenze pericolose che hanno portato fino addirittura al suicidio. Il caso più emble-

matico è quello della bambina di Palermo che nel gennaio del 2021, per rispondere ad una tipica *challenge* si è lasciata soffocare da un legaccio intorno al collo;

altro aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che queste sfide diventano moda, tendenza, dunque diffuse non solo tra la propria rete di amici ma in una comunità più ampia, spesso globale. Pertanto, partecipare ad una di queste *challenge* e sperare che il proprio video diventi virale è un elemento di forte spinta dei giovanissimi verso comportamenti, che purtroppo possono diventare estremi e pericolosi;

attualmente sta spopolando una *challenge* che si chiama «cicatrice francese», in quanto ricorderebbe l'abitudine dei miliziani di François Duvalier (noto ai più come Papa Doc) di sfoggiare sfregi sul viso come simbolo di orgoglio e di forza bruta, che consiste nell'auto infliggersi un pizzicotto sul volto, all'altezza dello zigomo, esercitando una pressione così violenta, da lasciare lividi vistosi per giorni, a volte per settimane;

da ricordare a tal proposito, alcune delle *social challenge* più diffuse tra i più giovani, che, nel corso degli ultimi anni, si sono succedute mettendo a repentaglio l'incolumità degli stessi: la *tide pod challenge*, ad esempio, stimola i partecipanti ad ingerire capsule di detersivo per la lavatrice, con alta probabilità di loro intossicazione e, in ogni caso, provocando seri danni all'organismo; la *duct tape challenge*, consistente nell'avvolgersi o nell'avvolgere propri compagni con nastro adesivo con grave rischio di soffocamento o di lesioni gravi; la *eraser challenge* che induce a grattarsi la pelle con la gomma da cancellare fino a provocarsi ferite o, addirittura, ustioni, con

conseguente pericolo di infezioni; la *hot chip challenge*, *hot eggs*, *paqui*, si tratta di prodotti creati per lanciare la sfida consistente nell'ingerire interamente una unica patatina, che costa ben 16 euro e che può provocare tra l'altro effetti collaterali per la sua composizione; la *bolier summer cup challenge*, che è una gara disgustosa che i ragazzi svolgono solitamente all'interno delle discoteche e dei locali da ballo e consiste nel sedurre ragazze in sovrappeso. Un tentativo di dimostrazione di virilità che in realtà nasconde problematiche e insicurezze agghiaccianti oltre che bullismo, *body shaming* e misoginia;

la Polizia postale, visto il diffondersi di questa nuova sfida sui *social* in modo rapido e virale, ha diramato una nota ufficiale con alcuni consigli per genitori e adolescenti al fine di non farsi travolgere da questa insensata pratica;

anche l'ufficio scolastico regionale della Puglia, su segnalazione del dipartimento di Pubblica sicurezza-Centro operativo per la sicurezza cibernetica- ha diramato una nota informativa indirizzata ai dirigenti scolastici, docenti e famiglie circa il dilagare sui *social*, in particolare su Tik Tok, il *social media* più utilizzato dagli adolescenti oggi, di questa sfida denominata « cicatrice francese »;

tuttavia le sfide online variano enormemente e non sono tutte problematiche e pericolose; spesso si tratta di una pratica di produzione e condivisione di contenuti, diversi tra di loro e hanno diversi intenti, ad esempio ci sono *challenge* a scopo benefico o a scopo creativo. Tik Tok è il *social* che più di tutti le ha lanciate per alcune funzionalità proprie del *social media* e dell'interazione tra i profili, anche se non è l'unico;

non va dunque demonizzato l'utilizzo di *internet* o dei *social* che sono strumenti di accesso al mondo, alla conoscenza e alla socialità, che di fatto è molto cambiata proprio in conseguenza della diffusione di queste nuove piattaforme;

i giovani italiani, pur essendo consapevoli dei potenziali pericoli restituiti dai

social, riscontrano notevoli difficoltà nel non utilizzarli a lungo, come rivela un'indagine promossa da Telefono Azzurro, che evidenzia il rapporto controverso tra giovani e *social network*;

già nel 2020, emergeva il dato che l'80 per cento degli adolescenti trascorrevano almeno 4 ore al giorno sui *social* e questo utilizzo non è certamente diminuito negli anni; pertanto appare oltremodo importante puntare altresì sulla gestione consapevole e positiva delle tecnologie digitali;

sul territorio nazionale esistono diverse iniziative messe in campo da singole organizzazioni del Terzo settore sul tema dell'educazione all'uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle piattaforme *social*; tuttavia, esse rappresentano delle azioni spot che potrebbero, invece, tradursi in progetti strutturali e continuativi nel tempo per le scuole e le famiglie;

le istituzioni ricevono ogni giorno numerose segnalazioni su *challenge* pericolose che vengono diffuse in rete. La sola pubblicazione sui siti *web* di note ufficiali o di post sugli account istituzionali sui *social media*, seppur necessaria, non sempre consente di raggiungere i *target* che potrebbero beneficiare maggiormente di queste informazioni (bambini, adolescenti e genitori). L'apertura di nuovi canali online istituzionali potrebbe contribuire a comunicare più efficacemente con giovani e giovanissimi sulle piattaforme virtuali da loro utilizzate. Questo può contribuire anche a consolidare il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni. Allo stesso tempo, saper interagire con chi non utilizza i mezzi di comunicazione più tradizionali può generare benefici per le stesse istituzioni, che aprirebbero l'orizzonte verso *target* altrimenti non raggiunti dalle comunicazioni ufficiali;

una campagna incentrata sull'importanza di parlare con i propri figli, con un tono emozionale ma coinvolgente, promosso sui mezzi di comunicazione tradizionali e non, potrebbe contribuire a rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle difficoltà dei giovani in rete;

è molto importante evidenziare che lo sviluppo e il monitoraggio dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video, è promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con l'Agcom,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte all'incremento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione di progetti formativi, volti a potenziare quanto già avviato con azioni specifiche rispetto all'utilizzo del digitale, che oggi favorisce anche la crescita di comportamenti rischiosi, come appunto le *social challenge*, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse del PNRR, che ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della «cittadinanza digitale», attraverso iniziative dedicate volte a migliorare le competenze digitali di base;

2) ad assumere iniziative che, garantendo il protagonismo dei giovani, siano condivise con tutte le diverse componenti della comunità educante, e intraprendere azioni di informazione, sensibilizzazione e confronto, necessarie a ridurre la diffusione tra i giovani di queste sfide pericolose;

3) a mappare le iniziative ad oggi attivate sul tema della cultura digitale e dell'uso consapevole dei *social*, realizzate da organizzazioni del Terzo settore, in modo da valutare l'esistenza di buone pratiche da trasformare eventualmente in progetti strutturali da avviare nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto l'egida e il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito;

4) ad attivare una campagna istituzionale mediatica di sensibilizzazione sul tema delle «*challenge*» presenti sui *social* attraverso i canali tradizionali della Rai, nonché quelli digitali come Rai Play e sui *social*, per richiamare la massima attenzione sul fenomeno; e, nell'ambito della produzione di *fiction* e film dedicati ai giovani, prestare una maggiore attenzione a contenuti e messaggi in grado di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema delle *social Challenge*;

5) ad individuare le più opportune misure di informazione e prevenzione finalizzate ad attivare, con il contributo del Consiglio nazionale dei giovani e dell'Agenzia italiana per la gioventù, nelle istituzioni scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, percorsi didattici e di sensibilizzazione con l'obiettivo di educare giovani e famiglie ad un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali;

6) a progettare percorsi di formazione, all'interno dei curricula scolastici, per accrescere e rafforzare l'esercizio delle competenze digitali negli adolescenti affinché siano in grado di navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali riducendo così i rischi di esposizione alle sfide *social* e riducendo il loro grado di vulnerabilità, nonché a mettere in atto, in tale contesto, iniziative finalizzate a rafforzare le competenze digitali negli adolescenti, anche mediante specifiche campagne di informazione e di comunicazione organizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, rivolte agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie;

7) a riattivare il tavolo di confronto tra le piattaforme *social*, le organizzazioni che si occupano di educazione e cultura digitale e le istituzioni scolastiche già avviato nella passata legislatura presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

8) a valutare le azioni da intraprendere e gli strumenti da adottare al fine di assicurare che le piattaforme *social* blocchino efficacemente la circolazione dei video delle sfide pericolose in modo che si riduca l'effetto virale, quindi la persistenza e il fattore «moda» o «*trendiness*»;

9) a lavorare nell'ambito dei consessi internazionali affinché il tema venga posto all'attenzione delle autorità e della comunità internazionale, in modo da rilanciare un'azione anche di regolamentazione condivisa per incrementare la sicurezza degli ambienti digitali frequentati dai giovani.

(8-00023) «Orrico, Mollicone, Amorese, Caso, Dalla Chiesa, Manzi, Piccolotti, Sasso, Amato, Cherchi, Roscani».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00088 Amendola: Iniziative concernenti le aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2022 nel territorio di Maratea	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	74
5-00010 Gribaudo: Elementi in merito all'erogazione alla regione Piemonte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2021 per gli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020	72
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-00104 Amendola: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza e per contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio di Pisticci	72
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	79
5-00290 Amendola: Iniziative riguardanti il comune di Senise a seguito del danneggiamento alla infrastruttura idrica provocato dalla piena del fiume Sinni	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	80
5-00901 Fossi: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori del Mugello colpiti dalle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023	73
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	81

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.25.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta. Ringrazia il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare per la partecipazione ai lavori della Commissione.

5-00088 Amendola: Iniziative concernenti le aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2022 nel territorio di Maratea.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmataria dell'atto, ringrazia il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione. Nel prendere atto della risposta della quale ritiene che non si possa dichiarare soddisfatta, ricorda che il territorio di Maratea, che è la località turistica più rinomata della regione Basilicata, ha avuto gravi ripercussioni dagli eventi calamitosi in questione. Nel fare presente che il ripristino della strada statale con

traffico alternato fino alle 23 appare insufficiente, rileva la necessità di proseguire e accelerare i lavori di messa in sicurezza del costone franato, tenendo conto della peculiarità del territorio soggetto a eventi atmosferici che richiedono interventi adeguati. Ritieni che il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza possa rappresentare un'occasione per la realizzazione di tali interventi, occasione che a suo avviso non sembra al momento colta sia dal Governo centrale sia dal Governo regionale entrambi guidati dal centro-destra. Nel sottolineare che il suo gruppo continuerà a monitorare la realizzazione di tali interventi, ricorda che nell'ultima legge di bilancio sono state stanziati risorse grazie ad una proposta emendativa del deputato Amendola. Auspica infine che nella prossima legge di bilancio possano essere stanziati ulteriori risorse sulla base delle richieste dei territori.

5-00010 Gribaudo: Elementi in merito all'erogazione alla regione Piemonte di risorse stanziati dalla legge di bilancio 2021 per gli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, ringrazia il Ministro per l'articolata risposta di cui si riserva di verificare gli elementi, condivide quanto rilevato dal Ministro con riguardo all'attenzione da parte dei diversi Governi che si sono succeduti nei confronti degli eventi calamitosi in questione grazie alle risorse che sono state stanziati con l'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Ritieni che a fronte degli eventi causati dalle emergenze, soprattutto quelle climatiche, ci debba essere maggiore attenzione anche sul fronte della prevenzione.

Ritieni che la ricostruzione contenuta nella risposta – di cui riconosce la serietà e puntualità – evidenzia chiaramente come le risorse stanziati dai Governi centrali siano di gran lunga superiori a quelle regionali, come ha avuto modo di sostenere

in altre sedi, e che tale dato dovrebbe essere ricordato correttamente alle popolazioni del territorio mentre invece è oggetto di propaganda da parte del governo regionale come se si trattasse di risorse regionali.

Nel ribadire la necessità di azioni preventive per la tutela del territorio, segnala che a livello regionale non si interviene né a livello preventivo, ad esempio sul fronte della pulizia degli alvei, né successivamente. Da ultimo, rispetto al quadro fornito nella risposta, reputa carente la fase della rendicontazione delle risorse a livello regionale e ritiene che ci sia un problema nell'accelerare l'utilizzo delle risorse a tale livello. Ritieni quindi che in tale contesto, in luogo di annunci, si debbano adottare le necessarie azioni a livello istituzionale.

5-00104 Amendola: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza e per contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio di Pisticci.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmataria, osserva che anche il territorio in questione è interessato da eventi franosi di particolare rilevanza, da ultimo quello oggetto dell'atto in esame, e che il territorio è oggetto di fragilità strutturale ben nota. Considerato che l'area si affaccia nella Valle del Basento interessata da un incendio di particolare intensità l'anno scorso, nel ritenere necessari interventi di messa in sicurezza che gli enti locali non riescono a fronteggiare in maniera adeguata, reputa opportuno un intervento a livello nazionale. Nel dichiarare che il suo gruppo si riserva di verificare l'attività del gruppo di lavoro governativo e le future iniziative, affinché la fragilità del territorio sia debitamente tenuta in considerazione, ritiene che sarebbe opportuno avviare un'interlocuzione più diretta con il comune di Pisticci in modo da monitorare attentamente l'intero territorio, atteso che gli eventi climatici estremi mettono ulte-

riormente a rischio territori particolarmente esposti come quello in questione.

5-00290 Amendola: Iniziative riguardanti il comune di Senise a seguito del danneggiamento alla infrastruttura idrica provocato dalla piena del fiume Sinni.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmataria, ricordato che l'interrogazione ha ad oggetto un evento che si è verificato mesi fa e a fronte del quale è stato adottato un intervento di ripristino, rileva che resta ancora un problema di ammodernamento della rete idrica che, a suo giudizio, non può essere risolto con un rimpallo di competenze a fronte di una rete idrica fatiscente. Rilevata pertanto la necessità di investimenti per ridurre le perdite anche a livello nazionale, ritiene che il Governo debba attivarsi, per quanto di competenza, prevedendo investimenti. Nel ribadire come il PNRR non sia stata una opportunità colta, esprime preoccupazione rispetto al tema delle risorse idriche, che dovrebbe essere affrontato non in modo emergenziale ma sulla base di una logica più ampia di carattere preventivo.

5-00901 Fossi: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori del Mugello colpiti dalle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, nel ringraziare il Ministro, segnala che l'interrogazione ha

ad oggetto eventi datati superati da accadimenti e atti successivi richiamati nella risposta e che nel frattempo è stata adottata una scelta politica nella gestione della ricostruzione. Nel prendere atto positivamente che sono state stanziati risorse importanti, ritiene che si debba fare di più in quanto nei territori del Mugello e negli altri territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 sono stati danneggiati settori importanti, come quello agricolo e boschivo. La situazione, a suo avviso, richiede pertanto particolare attenzione, tenuto conto delle peculiarità delle aree interessate, al fine di reperire ulteriori risorse nella prossima legge di bilancio o in un prossimo provvedimento d'urgenza *ad hoc*. Nel reputare importante che la Commissione sia informata circa la gestione del processo di ricostruzione, segnala che nel territorio si attende l'erogazione delle necessarie risorse per la ricostruzione e per taluni settori strategici e si augura pertanto che il Commissario per la ricostruzione possa adottare al più presto i provvedimenti. Come già evidenziato nel corso dell'esame in sede referente del decreto n. 61 del 2023, si augura infine che la promessa del Presidente del Consiglio di concedere ristori nella misura del 100 per cento possa essere mantenuta anche sulla scorta di quanto accaduto per altre emergenze.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel fare presente che il Ministro aveva manifestato la propria disponibilità a rispondere alle interrogazioni svolte nella seduta odierna alcune settimane fa e che non era stato possibile svolgerle a causa dell'andamento dei lavori della Commissione impegnata nell'esame del decreto sulle alluvioni, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-00088 Amendola: Iniziative concernenti le aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2022 nel territorio di Maratea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Amendola, riferendosi a due eventi calamitosi che hanno colpito nei mesi di ottobre e novembre 2022 il territorio del Comune di Maratea, ha chiesto di sapere « quali iniziative intenda assumere il Governo per supportare la comunità di Maratea ai fine del riconoscimento dello stato di emergenza e l'attivazione di tutte le misure finalizzate ad affrontare l'attuale condizione di isolamento e per la messa in sicurezza delle aree interessate dai due eventi calamitosi di cui in premessa ».

Sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti strutture amministrative riferisco quanto segue.

Il Sindaco del Comune di Maratea (Potenza), in data 30 novembre 2022, ha segnalato al Dipartimento della Protezione civile una condizione di rischio connessa ad un fenomeno gravitativo di versante nella frazione di Castrocuoco sita nel territorio comunale.

Conseguentemente, il Dipartimento della Protezione civile ha invitato gli Enti e le Amministrazioni territorialmente competenti, nel pieno rispetto delle prerogative comunali di governo del territorio così come delle preminenti esigenze di protezione civile, a valutare le condizioni di rischio residuo nell'area in rassegna e a programmare e attuare, anche a mezzo delle opportune forme di intesa, raccordo e cooperazione, gli interventi – strutturali e non – finalizzati alla mitigazione delle condizioni di pericolosità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In data 20 dicembre 2022, per gli eventi meteorologici in parola, il Presidente della Regione Basilicata ha avanzato richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Al fine di raccogliere gli elementi necessari per l'istruttoria tecnica pro-

pedeutica alla valutazione speditiva e al fine di constatare l'effettivo impatto al suolo degli indicati eventi meteorologici, è stata concordata una campagna di sopralluoghi con la Regione Basilicata.

All'esito di tali sopralluoghi, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 23 febbraio 2023, la dichiarazione dello stato di emergenza, con uno stanziamento di euro 1.030.000,00 per l'attuazione delle prime misure urgenti.

Con nota del 30 aprile 2023 il Sindaco del Comune di Maratea, quale Commissario delegato, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione civile una proposta di piano di interventi urgenti per l'intero importo stanziato pari ad euro 1.030.000,00. Il Dipartimento, a seguito dell'istruttoria tecnica, ha ritenuto che il Piano, presentato per macro-categorie di interventi e con importi aggregati, non fosse approvabile, come comunicato al Commissario con nota del 1° giugno 2023. La resa del Piano completo è stata, quindi, sollecitata al Commissario delegato sia con la nota da ultimo indicata sia con la nota del 30 giugno 2023.

Successivamente, in data 7 luglio 2023, è stato approvato lo stralcio di Piano degli interventi urgenti limitatamente all'ammissibilità economica della misura relativa al servizio di « monitoraggio della rete strumentale di sensori installati da ANAS sul costone roccioso » per l'importo di euro 140.300,00. Pertanto, rimangono ancora oggi da programmare le restanti risorse pari ad euro 889.700,00.

In definitiva, si è in attesa di ricevere dal Commissario l'indicazione degli interventi più urgenti di riduzione del rischio residuo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui trattasi e per la conseguente predisposizione di un'e-

ventuale delibera di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Sempre sul tema delle risorse finanziarie, si segnala che, con l'articolo 1 comma 731 della legge di bilancio dello scorso dicembre, è stata autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Con nota acquisita al protocollo del 14 giugno 2023, il Commissario ha comunicato che l'utilizzo delle risorse appena indicate avverrà per l'attuazione di misure adottate direttamente dall'Amministrazione comunale. A oggi non si conosce ancora l'attività di programmazione di dette misure, nonostante il Dipartimento della protezione civile, con nota del 30 giugno 2023, abbia rappresentato la necessità da parte del Commissario delegato – in qualità anche di Sindaco del Comune di Maratea – di coordinare gli interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati con la legge n. 197 del 2022 con quelli derivanti dall'attuazione della ordinanza di protezione civile n. 977 del 2023.

Quanto al ripristino della viabilità stradale, segnalo che è stato attivato un tavolo tecnico permanente presso la Regione Basilicata, in qualità di ente istituzionalmente preposto alla tutela e conservazione del versante dissestato.

Anas s.p.a. ha garantito la massima cooperazione mediante i propri tecnici e le imprese già disponibili, anche per intervenire lungo le pendici adiacenti alla strada statale. La stessa società ha conferito incarico di consulenza geotecnica all'Università di Napoli Federico II e a progettisti individuati, con lo scopo di stabilire le modalità più idonee di intervento.

In esito alle risultanze degli studi delle indagini e della progettazione, sono state avviate lo scorso 27 febbraio 2023 le attività di prima fase, consistenti nella messa in sicurezza di materiale instabile in parete,

nella posa di barriere paramassi e nell'installazione di sensori per il monitoraggio strumentale della frana.

In parallelo, sono state esaminate due ipotesi per garantire la viabilità provvisoria con l'obiettivo di consentire una possibile riapertura durante la finestra temporale estiva:

1) Ipotesi A, data dalla realizzazione di una pista provvisoria sotto la pendice rocciosa instabile, ripristinando, ove possibile, il corpo stradale danneggiato dalla frana;

2) Ipotesi B, data dall'utilizzo di una viabilità vicinale esistente lungo il versante posteriore del monte Serra, in aggiramento della frana, previa esecuzione di lavori di sistemazione del tracciato esistente, al fine di garantire la transitabilità durante tutto il periodo necessario per la realizzazione degli interventi definitivi di ripristino della S.S. 18 (nuove gallerie artificiali o galleria naturale) previo ottenimento delle autorizzazioni paesistiche e ambientali.

Per quanto attiene, invece, agli interventi definitivi sono stati prospettati, a livello progettuale, due scenari:

1) realizzazione di tre gallerie artificiali (o unica se le distanze tra le tre gallerie saranno esigue);

2) costruzione di una galleria naturale, quale *by-pass* definitivo della frana.

L'investimento necessario per realizzare il secondo scenario ammonta a circa 25 milioni di euro con tempi di realizzazione stimati in 12-15 mesi. Gli interventi risultano, allo stato, privi di finanziamento.

In ultimo, rammento che in relazione al quadro generale degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e delle correlate possibili misure di semplificazione normativa e amministrativa necessarie, in data 2 dicembre 2022 ho istituito presso i miei uffici di diretta collaborazione un gruppo di lavoro specificatamente dedicato alla tematica in rassegna, da me presieduto e costituito da rappresentanti ministeriali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province

d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, nonché dai Capi dei Dipartimenti della Protezione civile e Casa Italia.

Il Gruppo di Lavoro, la cui attività è in fase di ultimazione, è stato chiamato: *a)* a definire il quadro generale degli interventi in essere in materia di dissesto idrogeologico, dello stato di avanzamento degli stessi, delle risorse complessivamente stanziati e dell'eventuale fabbisogno residuo; nonché *b)* a proporre al Governo misure urgenti di semplificazione normativa e amministrativa necessarie a velocizzare l'*iter* programmatico, progettuale, autorizzativo e di realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico.

Sempre sul tema del contrasto al dissesto idrogeologico, segnalo che, con l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni e

integrazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono state dettate specifiche disposizioni per garantire, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione.

La delibera dello stato di emergenza nazionale, lo stanziamento di consistenti risorse economiche, anche in via legislativa, la nomina di un Commissario delegato con ampi poteri di deroga necessari per il superamento dell'emergenza, l'istituzione di apposito gruppo di lavoro in sede governativa e le recenti riforme legislative dimostrano la grande attenzione che il Governo sta prestando alle esigenze manifestate dalle comunità territoriali esposte al rischio di dissesto idrogeologico, quale quella di Marsea oggetto della presente interrogazione.

ALLEGATO 2

5-00010 Gribaudo: Elementi in merito all'erogazione alla regione Piemonte di risorse stanziati dalla legge di bilancio 2021 per gli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Gribaudo ha chiesto di sapere « quanta parte dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2021 per gli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020 sia stata erogata alla regione Piemonte, sulla base della stima definitiva dei danni pervenuta al Governo ». L'interrogante fa riferimento, in particolare, agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Piemonte nel 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

Sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti strutture amministrative riferisco quanto segue.

Nella seduta del 14 novembre 2019 il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che hanno interessato i territori della Provincia di Alessandria nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, stanziando – per l'attuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche – la somma di euro 17 milioni. A seguito del perdurare degli eventi meteorologici avversi, il Consiglio dei ministri, in data 2 dicembre 2019, ha esteso lo stato di emergenza stanziando la somma di euro 19.634.880,93. Con successiva delibera del 17 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha disposto l'integrazione di tali risorse, stanziando per il Piemonte l'ulteriore somma di euro 23.944.455,68, all'esito della ricognizione degli ulteriori fabbisogni.

Per quanto concerne l'anno 2020, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, in data 22 ottobre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di

emergenza stanziando la somma di euro 15 milioni. Successivamente, con delibera del 23 dicembre 2020, gli effetti di tale stato di emergenza sono stati estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in Provincia di Alessandria, ed è stata stanziata la somma di euro 1.200.000,00. Con delibera del 20 maggio 2021 è stato deliberato un ulteriore stanziamento di euro 73.950.337,13.

Sempre in data 22 ottobre 2020, il Consiglio di ministri ha deliberato un'ulteriore dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020, per i territori dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino, stanziando la somma di euro 530.000,00. Finanziamento integrato con un ulteriore stanziamento di euro 314.034,33 con delibera del 20 maggio 2021.

Sul piano normativo la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 700, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi di riduzione del rischio residuo, di ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive; ciò al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali, verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Conseguentemente, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021 si è provveduto a ripartire le risorse finanziarie ivi previste

fra le Regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019.

Con riferimento alla Regione Piemonte, sono state assegnate risorse finanziarie per un ammontare pari ad euro 15.711.784,68. Con decreto del 19 dicembre 2022 è stata trasferita alla medesima Regione la somma di euro 7.855.892,34. Il restante 50 per cento della somma sarà erogato a fronte della richiesta del Soggetto responsabile, accompagnata da una relazione attestante l'avvenuta liquidazione dell'80 per cento dell'indicata anticipazione.

Successivamente, l'articolo 17 comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha incrementato il fondo in rassegna di ulteriori 187 milioni di euro. Pertanto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022 sono state ripartite, fra le Regioni interessate, le ulteriori risorse finanziarie così stanziate: con riferimento alla Regione Piemonte, è stata prevista l'assegnazione di ulteriori euro 12.376.693,55 per gli eventi verificatisi nell'anno 2019 e di euro 66.086.956,46 per gli eventi verificatisi nell'anno 2020; è in corso l'istruttoria per il trasferimento del 50 per cento delle relative risorse. Con decreto del 21 aprile 2023 sono state trasferite alla Regione Piemonte le somme di euro 6.188.346,78 per gli eventi relativi all'anno 2019 e di euro 33.043.478,24 per gli eventi verificatisi nell'anno 2020. Il restante 50 per cento della somma assegnata sarà erogato a fronte della richiesta del soggetto responsabile, accompagnata da una relazione attestante l'avvenuta liquidazione dell'80 per cento dell'indicata anticipazione.

Inoltre, con riferimento ai medesimi eventi emergenziali 2019-2020, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, sono state dettate le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari di attività economiche e produttive danneggiati.

La Regione Piemonte ha comunicato i fabbisogni definitivi, per un importo complessivo di circa 18 milioni di euro: a seguito dell'acquisizione dell'intesa delle Regioni interessate, è stato chiesto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di ordinanza volta a provvedere al conseguente riparto delle risorse, riconoscendo per l'anno 2023 un ammontare pari al 75,5 per cento del fabbisogno rappresentato e per l'annualità 2024 l'attribuzione della restante quota del 24,5 per cento.

Nel dettaglio, il riparto prevede la destinazione a favore della Regione Piemonte, per l'anno 2023, della somma di euro 13.561.231,31, e per l'anno 2024 di euro 4.400.956,02, per un valore complessivo di 17.962.187,33 pari al 15,5 per cento del totale delle risorse « fase 2 » per tutti gli eventi emergenziali verificatisi sul territorio nazionale nel biennio 2019-2020 (euro 115.233.658,54) oggetto di riparto. In data 21 giugno 2023 si è provveduto all'assegnazione alla Regione Piemonte della predetta somma di euro 13.561.231,31: sono in corso le attività conclusive di perfezionamento tecnico-amministrativo per il trasferimento di tale importo.

In conclusione, a fronte di euro 996.083.300,28 complessivamente stanziati in relazione a tutte le emergenze di rilievo nazionale verificatesi negli anni 2019 e 2020 (con esclusione, attesa la peculiarità, della sola emergenza da Covid-19), per i tre contesti emergenziali che hanno interessato la Regione Piemonte nel predetto biennio risulta essere stata attribuita una somma complessiva di 245.749.142,76 euro – di cui 151.573.708,07 euro con delibere del Consiglio dei ministri e 94.175.434,69 euro con le ordinanze di protezione civile nn. 814 e 839 –, pari a circa il 25 per cento del totale.

Tale consistente impegno finanziario dimostra la grande attenzione rivolta alle esigenze manifestate dalla popolazione piemontese in relazione agli eventi calamitosi in parola.

ALLEGATO 3

5-00104 Amendola: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza e per contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio di Pisticci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Amendola, riferendosi ad alcuni eventi che hanno colpito negli ultimi mesi il territorio di Pisticci (in specie, uno smottamento nella zona dell'ex mattatoio occorso il 3 dicembre 2022, alcuni movimenti franosi e un vasto incendio nell'estate 2022), ha chiesto di sapere quali iniziative si « intendano porre in essere con la massima tempestività per la messa in sicurezza dell'area interessata e per l'attivazione di un tavolo tecnico istituzionale finalizzato agli obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio di Pisticci ».

Sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti strutture amministrative riferisco quanto segue.

Ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento della Protezione civile nazionale è legittimato ad intervenire solo a seguito di specifica e dettagliata richiesta da parte della Regione interessata, al verificarsi di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo nell'ipotesi in cui le stesse, in ragione della loro intensità ed estensione debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1 del 2018). Pertanto, lo stato di emergenza nazionale può essere dichiarato solo quando una determinata situazione richieda l'adozione di misure che superano le capacità operative e finanziarie degli Enti competenti in via ordinaria.

In relazione agli eventi del 3 dicembre 2022 e, nello specifico, allo smottamento nella zona dell'ex mattatoio sito nel predetto Comune, non è pervenuta dal territorio alcuna segnalazione alla Sala operativa del Dipartimento della Protezione civile nazionale, né alcuna richiesta da parte della Regione.

In relazione al quadro generale degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e delle correlate possibili misure di semplificazione normativa e amministrativa necessarie, in data 2 dicembre 2022 ho istituito presso i miei uffici di diretta collaborazione un gruppo di lavoro specificamente dedicato alla tematica in rassegna, da me presieduto e costituito da rappresentanti ministeriali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, nonché dai Capi dei Dipartimenti della Protezione civile e Casa Italia.

Sempre sul tema del contrasto al dissesto idrogeologico, segnalo che, con l'articolo 29-bis decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono state dettate specifiche disposizioni per garantire, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione.

L'attività amministrativa svolta dal Dipartimento della Protezione civile, l'istituzione di apposito gruppo di lavoro in sede governativa e le recenti riforme legislative dimostrano la grande attenzione che il Governo sta prestando alle problematiche correlate alla lotta contro il dissesto idrogeologico, non solo per il superamento di emergenze già verificatesi, ma anche e soprattutto in una logica preventiva, al fine di ridurre il rischio di eventi calamitosi, a garanzia dell'incolumità delle comunità territoriali, quale quella di Pisticci oggetto della presente interrogazione.

ALLEGATO 4

5-00290 Amendola: Iniziative riguardanti il comune di Senise a seguito del danneggiamento alla infrastruttura idrica provocato dalla piena del fiume Sinni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Amendola, nel fare riferimento alla piena del fiume Sinni, in Basilicata, verificatasi nel gennaio 2023 e alle conseguenze dalla stessa derivate in ordine all'interruzione della funzionalità della condotta idrica che serve l'abitato di Senise, ha chiesto di sapere «se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato ... e se non ritenga di adottare iniziative di competenza per supportare adeguatamente la comunità di Senise sia in termini di protezione civile sia per quei che concerne il ripristino della infrastruttura nonché per il ristoro alla comunità considerate le conseguenze dovute alla mancanza d'acqua per un periodo così prolungato di tempo».

Sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti strutture amministrative, per gli eventi in parola, non risultano segnalazioni inviate alla Sala operativa del Dipartimento della Protezione civile e la Regione Basilicata non ha avanzato al riguardo alcuna richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza.

Ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento è legittimato ad intervenire solo a seguito di specifica e dettagliata richiesta da parte della Regione interessata, al verificarsi di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo nell'ipotesi in cui le stesse, in ragione della

loro intensità ed estensione debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (articolo 7, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 1 del 2018).

Pertanto, lo stato di emergenza nazionale può essere dichiarato solo quando una determinata situazione richieda l'adozione di misure che superano le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria.

Da notizie recuperate su fonti aperte risulta, in ogni caso, che da metà febbraio all'abitato di Senise è stata ripristinata l'erogazione dell'acqua potabile grazie ad un intervento urgente di *bypass* realizzato da Acquedotto Lucano, in attesa dell'ultimazione della condotta sotterranea.

Gli eventi in rassegna, inoltre, non hanno avuto ripercussioni sull'esercizio della diga del Monte Cotugno, sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita l'attività di vigilanza tecnica. Infatti, la condotta idrica in questione, che serve l'abitato di Senise, attraversa l'alveo del fiume Sinni a monte dell'invaso distante diversi chilometri.

Il Governo segue, comunque, con attenzione l'evoluzione degli eventi, rimanendo a disposizione per l'esame di eventuali istanze che dovessero pervenire dalle comunità interessate.

ALLEGATO 5

5-00901 Fossi: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori del Mugello colpiti dalle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Fossi, nel fare riferimento alle alluvioni che hanno colpito la Romagna e le Marche nel mese di maggio 2023 coinvolgendo anche alcuni territori dell'Appennino tosco-emiliano, chiede di conoscere « se non si ritenga urgente e necessario dichiarare la calamità nazionale anche per le zone del Mugello colpite dalle alluvioni citate in premessa; se non si ritenga altrettanto indifferibile adottare iniziative volte a prevedere risorse e norme specifiche per ristorare i danni pubblici e privati e sospendere gli adempimenti fiscali e tributari per le attività ed i cittadini che ricadono in tali territori; per quali motivi, nonostante le gravissime e perduranti criticità per la sicurezza pubblica, non sia ancora stato inviato l'esercito nei territori del Mugello colpiti dalle alluvioni ».

Sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti strutture amministrative riferisco quanto segue.

Quanto al primo quesito, relativo alla dichiarazione della calamità nazionale anche per le zone del Mugello colpite dalle alluvioni in parola, è necessario sottolineare che la normativa prevede la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri a fronte di emergenze di rilievo nazionale connesse a eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità o estensione, debbano essere fronteggiate, con immediatezza di intervento, con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Ciò premesso, la Regione Toscana, con distinte note del 19, 23 e 24 maggio 2023, ha chiesto di fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Londa e di San

Godenzo della Città Metropolitana di Firenze nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023.

Sulla base dei dati forniti dalla stessa Regione Toscana, nonché a seguito dei sopralluoghi svolti da tecnici del Dipartimento della Protezione civile unitamente ai tecnici della Regione e dei Comuni interessati, si è ritenuto che i citati eventi meteorologici fossero tali da trascendere le capacità operative e finanziarie degli Enti competenti in via ordinaria, avendo determinato pericolo per l'incolumità delle persone, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e l'isolamento di centri abitati, nonché movimenti franosi con conseguenti danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle abitazioni private e alle attività produttive.

Di conseguenza, rendendosi necessario l'utilizzo dei mezzi e poteri straordinari per il territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa, il Consiglio dei ministri, in data 25 maggio 2023, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la durata di dodici mesi, stanziando, per l'attuazione dei primi interventi e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, la somma preliminare di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Venendo all'ulteriore tema posto dall'Onorevole interrogante – in relazione alle criticità per la sicurezza pubblica – circa l'eventuale impiego dell'esercito nei territori del Mugello colpiti dalle alluvioni, si segnala che, in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza, è prevista l'attivazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC) con l'impiego, ove necessario, di diverse Strutture operative, tra cui il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia,

gli Enti e Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, le strutture del Servizio sanitario nazionale e il volontariato organizzato di protezione civile.

Nel caso di specie, i territori interessati non hanno rappresentato l'esigenza dell'invio *in loco* delle Forze Armate. La Città Metropolitana di Firenze ha infatti riferito che, secondo un censimento aggiornato, i fenomeni franosi sarebbero stati più di 450 e che nei giorni successivi all'evento sono stati avviati – e in alcuni casi già conclusi – lavori di somma urgenza ordinati dagli enti competenti. In esito a questa attività, la Città Metropolitana ha rappresentato che la percorribilità delle strade risultava in corso di progressivo ripristino e che non occorreva l'attivazione dell'Esercito.

Del resto, le Forze Armate rappresentano solo una delle Strutture operative nazionali di protezione civile citate dall'articolo 13 del codice della protezione civile. Nel caso in esame, in particolare, risultavano altre le Strutture operative maggiormente qualificate a fornire assistenza e soccorso, a partire dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dalle molte realtà specializzate del volontariato organizzato di protezione civile.

Con riferimento, infine, al quesito relativo alle iniziative da adottare al fine di « prevedere risorse e norme specifiche per ristorare i danni pubblici e privati e sospendere gli adempimenti fiscali e tributari per le attività e i cittadini che ricadono in tali territori », rilevo che lo scorso maggio il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge recante « interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 » (decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2023).

Tale decreto-legge, convertito con legge n. 100 del 2023 pubblicata lunedì 31 luglio, è intervenuto, in particolare, nei seguenti ambiti: sospensione e rinvio di versamenti e adempimenti fiscali; sospensione e rinvio di termini per adempimenti e versamenti contributivi; sospensione di termini di giustizia relativi alla giustizia civile, penale,

amministrativa, contabile, militare e tributaria; sospensione, disposta da ARERA, dei pagamenti delle utenze; sostegno al comparto agricolo; incremento delle risorse specificamente destinate alla gestione emergenziale; altre misure specifiche in vari settori, tra i quali, in particolare, la sanità, la scuola, l'università, i beni culturali e paesaggistici, altri comparti produttivi e, più in generale, l'attività delle pubbliche amministrazioni dei territori colpiti.

Le disposizioni ivi previste si applicano anche ai quattro Comuni toscani interessati dalla citata dichiarazione di stato di emergenza del 25 maggio 2023.

Da ultimo, segnalo che in data 5 luglio 2023 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 il decreto-legge n. 88 recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 », che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per le attività di ricostruzione, pubblica e privata, sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dagli eventi alluvionali in rassegna. La relativa disciplina è stata trasfusa nell'ambito del decreto-legge n. 61 dalla citata legge di conversione. Sono, pertanto, in corso le attività istruttorie finalizzate a definire il necessario coordinamento tra le attività di gestione dell'emergenza e le attività di ricostruzione.

Alla luce di tale quadro normativo, il Dipartimento della protezione civile, in data 7 luglio 2023 e 1° agosto 2023, ha approvato la pianificazione dei primi interventi urgenti per un importo complessivo di euro 14.945.326,00 pari all'intero finanziamento assegnato.

La delibera dello stato di emergenza nazionale, lo stanziamento di consistenti risorse economiche anche in via legislativa, la nomina di un Commissario delegato e, successivamente, di un Commissario straordinario alla ricostruzione con ampi poteri di deroga, dimostrano la grande attenzione che il Governo sta prestando alle esigenze manifestate dalle comunità territoriali colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, quale quella oggetto della interrogazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo pd-idp</i>)	88

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Avverte che, trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, l'esame sarà limitato alle parti modificate dal Senato.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che all'articolo 2, recante i principi generali di diritto nazionale, è stato modificato il principio di delega relativo alla piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, prevedendo, fra l'altro, l'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale (art. 2, comma 1, lettera g), n. 6).

Un'ulteriore modifica riguarda la previsione dell'utilizzo delle tecnologie digitali ai fini della semplificazione degli adempimenti nell'ambito della delega per la revisione del sistema fiscale degli enti locali (art. 14, comma 1, lettera f), n. 1)).

Allo stesso modo, nell'ambito della delega sui procedimenti dell'Amministrazione finanziaria, si prevede l'utilizzo di tecnologie digitali, nonché misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle pic-

cole medie imprese; è stato poi introdotto uno specifico criterio di delega che fa leva sul rafforzamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e dei *big data* e alla sicurezza informatica (art. 16, comma 1, lettere *i*), *l*), *m*) e *r*)).

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole senza condizioni od osservazioni (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD-IDP), nel raccomandare l'approvazione del parere alternativo presentato dal suo gruppo, a prima firma del collega Barbagallo, sottolinea come le aziende di trasporto pubblico locale siano in grave *deficit*. La formulazione del criterio di delega di cui al comma 2, lett. *g*), n. 6, oltre a essere indecifrabile dal punto di vista lessicale, prefigura un ammanco di entrate tributarie che si riverbererà negativamente sulla sostenibilità del servizio del trasporto pubblico locale, scaricando sulle regioni il relativo onere. Osserva che, allorché la Commissione ha esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge sulla concorrenza, essa si era orientata nel senso di escludere la privatizzazione e la prevalenza dei meccanismi di mercato. Che il tema del trasporto pubblico locale sia, pertanto, molto sensibile per il livello dei servizi ai cittadini e per il diritto alla mobilità sembrava un dato condiviso, tanto che il suo gruppo ha sia proposto un'indagine conoscitiva, sia presentato un'apposita risoluzione a prima firma Casu, di cui ha ripetutamente chiesto la calendarizzazione. Secondo un metodo che egli non ha condiviso, l'indagine conoscitiva non è stata deliberata e la discussione sulla risoluzione non è mai iniziata né risulta chiaro quando essa inizierà. Viceversa, oggi il relatore ha compiuto un'illustrazione molto sommaria su un criterio di delega legislativa assai discutibile, che trova la

radicale opposizione del Partito Democratico.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la programmazione dei lavori della Commissione, decisa nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è sempre svolta in modo consensuale, rispettando le quote regolamentari e che il Partito Democratico non ha mai patito indebite restrizioni. Segnala quindi che la risoluzione Casu sul trasporto pubblico locale è stata inserita nel calendario dei lavori della Commissione di settembre.

Antonino IARIA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa alle considerazioni del deputato Morassut. Anch'egli pensa che l'oscura formulazione del criterio di delega sul trasporto pubblico locale altro non sia che un nuovo mattoncino sulla strada della privatizzazione del servizio, come già sta avvenendo in modo strisciante in Piemonte. Quanto poi alla previsione contenuta nell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), n. 1), relativa all'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti, considera la disposizione ipocrita, dal momento che la coalizione che appoggia il Governo si è sempre mostrata contraria ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità. Più in generale, il provvedimento che la Commissione oggi esamina fa parte di una narrazione pericolosa, per cui chi paga le tasse è uno sciocco e gli evasori fiscali siano solo dei soggetti vessati, i quali – come ha sostenuto il Presidente del Consiglio – tentano di sottrarsi al « pizzo di Stato ». Nel varare continui condoni e accomodamenti fiscali, la maggioranza dimentica le fasce sociali davvero in difficoltà. Reputa significativa, al riguardo, la proroga di cinque mesi del termine fissato per le grandi imprese che hanno realizzato extra-profitti per versare le relative imposte. Fatto cenno alla situazione dei taxi a Roma, sottolinea come il Governo abbia scelto di contrapporre classi di elettori indicando come nemici i percettori del reddito di cittadinanza.

Francesca GHIRRA (AVS), nel preannunciare il suo voto convintamente contra-

rio alla proposta di parere del relatore, rimarca come dalla lettura del testo della delega fiscale emerga un ribaltamento di senso nei concetti di equità e progressività. Non può dunque che associarsi alle considerazioni dei deputati Morassut e Iaria, sottolineando come proprio il testo del criterio direttivo sul trasporto pubblico locale tradisca la consapevolezza che l'attuazione della delega porrà, le une contro le altre, regioni ricche e povere e metterà a rischio la stessa tenuta sociale. Peraltro, nell'articolo del provvedimento in esame spariscono completamente gli obiettivi del PNRR, che esigono un fisco orientato allo stimolo della transizione ecologica e della decarbonizzazione.

Andrea CASU (PD-IDP), nel rifarsi alle considerazioni già svolte dal deputato Morassut e degli altri deputati che lo hanno preceduto, auspica che la Commissione Trasporti non abdichi alla sua funzione di approfondimento, analisi e proposta su un tema decisivo come quello del trasporto pubblico locale. È consapevole che, in seno alla Commissione, vi sono sensibilità e competenze ampie e diversificate, le quali possono essere messe tutte a frutto, affinché non siano sprecate le grandi opportunità offerte al Paese dal *boom* turistico, sia quello in atto sia quello che verrà dai grandi eventi ormai prossimi, quali i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina e il Giubileo del 2025. Ritene che non sfugga a nessun membro della Commissione che il tema del TPL debba essere affrontato in modo sistemico e complessivo, giacché se – per esempio – si ferma per un guasto una linea della Metropolitana, la cosa ha un effetto a catena sul traffico privato e, più in generale, sulla mobilità. Da questo punto di vista, ritiene che il gioco allo « scaricabarile » non possa durare in eterno e che gli enti locali e territoriali non possano reggere tutte le conseguenze negative derivanti dalle politiche nazionali. Sotto quest'ultimo aspetto, inoltre, non si può neanche trascurare la situazione francamente drammatica del trasporto pubblico non di linea. Conclude nel senso che queste tematiche non possono attendere la ripresa di settembre.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, deve puntualizzare che il TPL non è un tema del Partito Democratico, ma è un argomento che sta a cuore a tutti i gruppi rappresentati in Commissione. Il gruppo del Partito Democratico ha avuto spazi adeguati nella programmazione dei lavori, come era ed è suo diritto. Al collega Iaria ricorda, altresì, che i professionisti, gli artigiani e i piccoli imprenditori non sono evasori fiscali e che la contrapposizione tra categorie di contribuenti rivela l'impostazione classista dell'attuale opposizione.

Antonino IARIA (M5S), interrompendo, chiede al deputato Raimondo di non attribuirgli frasi da lui non pronunziate, poiché egli ha evidenziato come il Governo « strizzi l'occhio » agli evasori fiscali ma non ha fatto categorizzazioni indistinte.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, richiama il deputato Iaria, rammentando che nessuno lo ha interrotto.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), riprendendo il suo dire, pensa che la collega Ghirra non abbia letto con sufficiente attenzione i criteri di delega, i quali fanno esplicito riferimento all'equità fiscale.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), si associa all'intervento del collega Iaria e riferisce che presso la Commissione Bilancio, la quale ha espresso il parere sulla delega fiscale in prima lettura, è emerso come il combinato effetto finanziario del disegno di legge sull'autonomia differenziata e del principio di imposizione tendenzialmente piatta (cosiddetta *flat tax*) determini nuove spese per duecento miliardi di euro. Considerato che, complessivamente, il bilancio annuale dello Stato consiste di circa ottocento miliardi di euro, attuare le predette riforme a invarianza di spesa significa sottrarre quei duecento miliardi di euro ai servizi, a meno di alzare le imposte. È quindi evidente come servizi essenziali, quali il trasporto pubblico locale, possano risentirne.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che si deve passare al voto sulla proposta del relatore Dara. Ove essa fosse approvata, il parere alternativo proposto dal gruppo del Partito Democratico risulterebbe precluso. Avverte quindi che darà la parola alla deputata Bakkali, quale ultimo intervento, dopo il quale porrà in votazione la proposta di parere del relatore.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) si esprime anch'ella in senso contrario sulla proposta di parere del relatore, facendo anche tesoro della sua esperienza di amministratrice locale. Auspicherebbe negli esponenti della maggioranza una più ampia disponibilità all'ascolto, poiché ella sa, da esponente che è stata in maggioranza, come lo stimolo dell'opposizione sia costruttivo. Il tema della connettività dei territori è di

primaria importanza e tutta la Commissione se ne dovrebbe fare carico.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

(Commenti e proteste dei deputati Iaria, Morassut e Casu)

Salvatore DEIDDA, *presidente*, proclama il risultato della votazione, in esito alla quale la proposta di parere del deputato Dara è approvata (*vedi allegato 1*). Dichiarata conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

in sede di esame della Delega al Governo per la riforma fiscale,

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di delega in materia fiscale;

ritenuto che tra le parti modificate v'è l'art. 2, comma 1, lett. g), n. 6 inerente al trasporto pubblico locale;

considerato che tale principio e criterio direttivo è del tutto contraddittorio, vago nella formulazione e che, comunque, sembra certificare *a priori* conseguenze negative derivanti dall'attuazione della delega sulla sostenibilità dei servizi pubblici, compreso il trasporto pubblico locale, ipotizzando un minor gettito,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano (<i>Deliberazione</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricorda che il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025, è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2023

e quindi dal Senato, con modificazioni, il 2 agosto 2023. Fa presente che il predetto disegno di legge, come modificato dal Senato, consta ora di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. Avverte che si soffermerà brevemente sulle sole parti modificate al Senato che coinvolgono profili di interesse specifico per la X Commissione, limitandosi a ricordare il contenuto essenziale degli altri articoli. Rinvia, comunque, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Passando quindi al testo approvato dal Senato, ricorda che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4).

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) con-

cerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III riguarda i tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 15).

Segnala, in particolare, l'articolo 12 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle imposte sulla produzione e sui consumi. Per quanto di interesse della Commissione relativamente al commercio, fa presente che nel corso dell'esame alla Camera erano state introdotte, al comma 1, le lettere *g*) e *h*) che ponevano limiti e divieti alla vendita a distanza, con provenienza del prodotto o con approvvigionamento dello stesso da Paesi o territori estranei all'Unione europea, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché di prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Riferisce che nel corso dell'esame al Senato tali lettere sono state tuttavia abrogate.

L'articolo 13, introdotto al Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali e non contiene profili di specifico interesse della Commissione.

Considera invece oggetto di interesse per la Commissione, anche se indirettamente, quanto recato dall'articolo 14, introdotto al Senato, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali. Ricorda che il sistema della fiscalità comunale poggia sulle seguenti principali imposte: l'imposta municipale propria-Imu (nella quale è confluita la Tasi); la tassa sui rifiuti-Tari; l'addizionale comunale all'Irpef. A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le seguenti ulteriori entrate locali, vale a dire: l'imposta di soggiorno (o il contributo di sbarco); l'addizionale comunale sui diritti di imbarco; l'imposta di scopo – Iscop; il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (che

ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche-Tosap, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni-IcpDpa, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari-Cimp e il canone di cui all'articolo 27 del codice della strada); il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Segnala inoltre che il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione saranno tenuti a riconoscere per le province e le città metropolitane un tributo proprio volto a garantire lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e per le sole città metropolitane anche un tributo legato al traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti.

L'articolo 15 (13 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera) reca i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici: nel corso dell'esame al Senato non ha subito variazioni.

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 16-19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20).

Segnala, in particolare, l'articolo 16 (14 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera) che contiene principi e criteri direttivi concernenti relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto, per quanto di maggior interesse, la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento. Tra le altre modifiche apportate al Senato, per quanto di interesse della Commissione, ricorda l'inserimento del criterio di delega di cui alla lettera *m*) del comma 1, volto a prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'inserimento, al comma 2, della lettera *c*) che,

per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, detta al Governo principi e criteri direttivi specifici volti a prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina. Segnala che tale criterio recupera, in parte, quanto già inserito in prima lettura dalla Camera all'articolo 12 e, come già riferito, abrogato dal Senato.

L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Non contiene profili di specifico interesse della Commissione, al pari degli articoli 18, recante i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, 19, sui procedimenti contenziosi e 20, relativo alle sanzioni, parimenti modificati al Senato.

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23), inserita al Senato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando che la valutazione non favorevole del Movimento 5 Stelle sul complesso del provvedimento all'esame riguarda la sua sostanza, soprattutto per quanto è assente come, ad esempio, una giusta tassazione per i giganti del *web*. Ricorda che persino il Ministro dell'economia - facendo riferimento ad

una sua recentissima dichiarazione alla quale però, osserva, non ha fatto derivare azioni conseguenti - ritiene che giganti del *web* dovrebbero essere ben altrimenti percossi dal fisco. Evidenziato che si trova completamente d'accordo con la predetta dichiarazione del Ministro, ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva proposto una serie di interventi volti a commisurare opportune imposte sui volumi di dati gestiti da questi giganti e stigmatizza che tali proposte non siano state accolte. Esprime sconcerto sul fatto che, mentre verso gli operatori dell'economia reale si riesce a conteggiare e a sottoporre ad imposta ogni minimo elemento di produzione e commercio, quelli dell'economia virtuale ne sono praticamente sottratti. Trova inoltre inaccettabile che sia possibile applicare gli studi di settore anche ai piccoli esercenti e non ai giganti del *web*.

Ricorda, inoltre, che molte critiche al disegno di legge sono state espresse anche da soggetti assai qualificati come, ad esempio, la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritiene poi che il testo all'esame mentre non riduce la tassazione a carico delle famiglie e delle imprese, contemporaneamente contiene una serie di regali per gli evasori fiscali.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) rinviando ogni considerazione generale nel merito del testo alle opportune sedi di discussione, ritiene che, rimanendo nell'ambito del perimetro dei profili di interesse della X Commissione, sia importante sottolineare almeno due aspetti.

Il primo riguarda l'atteggiamento indulgente che si mantiene verso quei soggetti che utilizzano beni immateriali, quali i dati, che di fatto sottraggono al fisco mentre i soggetti dell'economia reale vengono trattati in tutt'altro modo.

Il secondo concerne il modo in cui viene concepita la funzione del sistema fiscale nell'ambito del sistema produttivo italiano. Il sistema fiscale dovrebbe a suo avviso proporsi di alimentare processi di investimenti tecnologici e stimolare la crescita dimensionale delle imprese nazionali tanto in termini di struttura di capitale che tecnologica. Ciò che prevede il provvedimento

in discussione non realizza tale finalità. È dell'avviso che il modello di fiscalità proposto non abbia una visione generale di prospettiva riguardante il sistema delle imprese. Evidenzia a tal proposito, infine, che le scelte delle imprese sono anche orientate dalle politiche fiscali e che questa fiscalità rappresenta un limite e non supporta la crescita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

(Deliberazione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, dello scorso 2 agosto si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. Ricorda altresì che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2023.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante delega al Go-
verno per la riforma fiscale (C. 1038-B,
approvato dalla Camera e modificato dal
Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.**PROGRAMMA**

In uno dei suoi testi più famosi, lo scrittore e divulgatore scientifico Isaac Asimov aveva presentato l'Intelligenza Artificiale (AI) specificando per essa un sintetico prospetto di regole cui ottemperare: « 1. Un robot non può recare danno agli esseri umani né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani tranne nel caso che tali ordini contrastino con la Prima Legge. 3. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza, purché ciò non contrasti con la Prima e con la Seconda Legge ». Un dettato di non facile comprensione e i cui confini sono spesso ostici da interpretare quando si tratta di distinguere fra ciò che è considerabile « lecito » e in qualche modo « etico », rispetto a un orizzonte di comportamento di esclusivo appannaggio umano.

Dal punto di vista operativo, l'AI costituisce una disciplina informatica dedita allo studio dello sviluppo di sistemi intelligenti in grado di simulare e riprodurre capacità e comportamenti tipici del pensiero e dell'azione umana. Per validare se un determinato sistema possa o meno fregiarsi della qualifica di AI si valutano essenzialmente quattro parametri:

a) simulare e riprodurre il comportamento umano: il risultato dell'operazione compiuta dalla macchina non è distinguibile da quello ottenuto dall'uomo;

b) simulare e riprodurre il pensiero umano: il processo cognitivo che porta la macchina a formulare la soluzione per un dato problema ricalca quello che sarebbe stato il ragionamento di un essere umano;

c) agire razionalmente: il processo cognitivo che porta la macchina a risolvere un determinato problema corrisponde a

quello più efficace, che consente di ottenere il miglior risultato atteso a fronte delle informazioni disponibili in partenza;

d) pensare razionalmente: lo schema di passaggi che porta un sistema intelligente a risolvere un determinato problema si rifà a un ragionamento formale basato sulla Logica.

In generale, fondamentale è il tema della regolamentazione dell'AI, su cui governi e istituzioni – sia nazionali sia comunitarie, in un contesto necessariamente di scala mondiale – dibattono attivamente alla luce dei rischi e delle opportunità per l'umanità, aspetti intrinsecamente connessi.

In riferimento al sistema produttivo italiano, caratterizzato soprattutto da PMI (talvolta ancora sprovviste delle necessarie competenze per gestire l'Intelligenza Artificiale), va rilevato come il nostro Paese sia sostanzialmente caratterizzato da una visione e una percezione non omogenee del tema, sebbene il comparto abbia ampiamente superato i 100 milioni di euro in termini di valore del mercato.

Si rende necessario pertanto approfondire il tema dell'Intelligenza Artificiale con riferimento alle opportunità e ai rischi che tale fenomeno comporta per il sistema industriale e produttivo del nostro Paese.

Le linee e gli obiettivi dell'indagine

Alla luce delle suddette premesse, l'indagine conoscitiva che si intende avviare si pone i seguenti obiettivi:

restituire un quadro organico dello stato dell'arte nell'applicazione dell'AI nel sistema industriale italiano;

descrivere le opportunità, le criticità e i rischi che l'implementazione dell'AI al-

l'interno dei processi produttivi aziendali comporta;

intraprendere una ricognizione della regolamentazione vigente, con l'intento di proporre soluzioni normative adeguate, in una logica – laddove opportuno – di semplificazione normativa strutturale utile al sistema produttivo e industriale;

rilevare quanto e secondo quali modalità l'AI possa diventare strategica nell'ambito dello sviluppo delle attività imprenditoriali;

valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in rapporto al *digital-gap* che ancora interessa il nostro sistema produttivo, in particolare il sistema delle PMI;

individuare e delineare le attività e le metodologie di impiego dell'AI che possano supportare il commercio, l'artigianato e il turismo;

valutare una nuova e meglio opportuna destinazione dei fondi PNRR finalizzata a coprire investimenti sostenuti dalle imprese in tema innovazione, di cui l'AI fa pienamente parte;

valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali per quanto riguarda l'adozione di tecnologie che impieghino l'AI nelle realtà imprenditoriali;

I soggetti da ascoltare in audizione

Nell'ambito dell'indagine, si procederà all'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti istituzionali (rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Autorità indipendenti operanti nel settore, della Commissione europea e del Parlamento europeo, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali operanti nel settore);

associazioni di categoria;

altre principali realtà rappresentative del settore;

esperti provenienti da atenei e istituti di ricerca;

associazioni dei consumatori.

L'indagine conoscitiva si concluderebbe entro il 30 novembre 2023.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 96

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01223 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della AFS Service s.r.l. licenziati a seguito della comunicazione da parte di Amazon a AFS Service della cessazione del contratto di gestione del polo logistico di Orbassano 98

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 102

5-01220 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare comportamenti lesivi del diritto di sciopero dei lavoratori 98

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 104

5-01221 Mari: Ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori per fronteggiare le eccezionali ondate di calore 99

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 105

5-01222 Aiello: Misure volte a salvaguardare salari e diritti per i lavoratori del settore delle telecomunicazioni 99

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 107

5-01224 Giaccone: Sulla forte carenza di personale presso le strutture INPS del Veneto 99

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, l'esame ha ad oggetto solo le modifiche apportate al provvedimento dal Senato.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Giovine, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1038-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 23 articoli, soffermandosi sulle parti modificate dal Senato di competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 16, recante i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali, nella parte in cui, al comma 1, alla lettera *r*), prevede di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala quindi l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, laddove, al comma 1, lettera *g*), numero 1.3, introduce la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria. Ricorda che tale articolo, al comma 1, lettera *g*), numero 2.2, inoltre, prevede – per i soggetti di minore dimensione, nell'ambito del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo – l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

Più in generale, fa presente che le ulteriori modifiche apportate dal Senato hanno poi riguardato l'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione, l'articolo 2, recante i principi generali del diritto tributario nazionale, l'articolo 12, recante principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. È stato quindi introdotto l'articolo 13, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali, nonché l'articolo 14, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province. Ulteriori modifiche sono state apportate all'articolo 18 (*ex* articolo 16), in materia di procedimenti di riscossione e di rimborso, all'articolo 19 (*ex* articolo 17), in materia di procedimenti del contenzioso e all'articolo 20, in materia di sanzioni. È stato introdotto infine l'articolo 23, che prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, non condividendo l'impianto del provvedimento in esame, atteso che esso, a suo avviso, non reca alcun intervento di agevolazione fiscale a favore dei lavoratori e dei pensionati, in relazione ai quali si registrano tassi sempre maggiori di povertà.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame deluda le aspettative di chi si aspettava una vera riforma fiscale. Rileva che, a fronte degli altisonanti annunci del centrodestra durante la campagna elettorale, l'intervento realizzato sia

insoddisfacente, rischiando di determinare un fisco corporativo, sempre meno aderente ai principi costituzionali di progressività tributaria. Evidenziato, peraltro, come il provvedimento rechi alcuni interventi di condono mascherato, rileva non vi sia alcun segnale positivo per i lavoratori più in difficoltà, paventando un autunno complicato per le frange più deboli della società.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, osservando che il provvedimento in esame completa il disegno organico del centrodestra, fondato su politiche conservatrici di distribuzione della ricchezza, contro le quali annuncia che le opposizioni condurranno una battaglia seria.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo condivisibile l'impianto del provvedimento in titolo, nonostante sia migliorabile in alcuni suoi aspetti.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame non rechi alcuna misura strutturale che possa svolgere un ruolo di guida per i cittadini e i lavoratori in un momento di grave crisi come quello attuale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in vista della pausa estiva dei lavori parlamentari, desidera rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto in questi ultimi mesi, apprezzando l'impegno profuso da tutti, pur a fronte di alcune inevitabili diversità di vedute politiche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01223 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della AFS Service s.r.l. licenziati a seguito della comunicazione da parte di Amazon a AFS Service della cessazione del contratto di gestione del polo logistico di Orbassano.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, prende atto che il Governo si assume la responsabilità di partecipare ai tavoli di confronto sul tema della salvaguardia dei lavoratori in questione, augurandosi che ciò possa condurre a soluzioni concrete. Stigmatizza con forza la completa assenza di iniziative istituzionali, sia da parte della regione Piemonte, sia da parte del comune interessato, i quali sono rimasti inerti per mesi, nonostante le richieste del Partito Democratico di avviare i tavoli di confronto e malgrado la situazione di crisi in oggetto fosse evidente da diversi mesi. Auspica possano essere intraprese iniziative effettive quanto prima, tenuto conto che è in gioco il destino di centinaia di persone che rischiano di rimanere senza lavoro.

5-01220 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare comportamenti lesivi del diritto di sciopero dei lavoratori.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene grave che il Ministero delle infrastrutture dei trasporti abbia assunto una iniziativa lesiva del diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione, intervenendo peraltro in una materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda infatti che lo sciopero era volto a garantire condizioni di lavoro e di sicurezza dignitose per i lavoratori del comparto, oltre a promuovere miglioramenti sul piano dei livelli retributivi e degli interventi di *welfare*, nonché sotto il profilo della promozione della parità di genere.

5-01221 Mari: Ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori per fronteggiare le eccezionali ondate di calore.

Francesco MARI (AVS) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene che la risposta fornita dalla rappresentante del Governo sia insufficiente, in quanto fa riferimento all'adozione di un provvedimento che reca misure non adeguate a garantire la salute dei lavoratori in un'epoca di grandi cambiamenti climatici. Osserva, infatti, che il decreto-legge adottato dal Governo prevede interventi insufficienti e limitati ad alcune categorie di lavoratori, facendo notare che andrebbero prese in considerazione iniziative più estese, che, oltre ad estendere le categorie tutelate, rendano più stringenti i controlli da parte dei datori di lavoro.

5-01222 Aiello: Misure volte a salvaguardare salari e diritti per i lavoratori del settore delle telecomunicazioni.

Davide AIELLO (M5S) illustra la sua interrogazione.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide AIELLO (M5S), replicando, rileva che dalla risposta della rappresentante del Governo, che ha fatto riferimento a numerose verifiche compiute e a conseguenti accertamenti di violazioni amministrative e penali, che attestano un alto tasso di irregolarità contrattuali in tale contesto, emerga con tutta evidenza la serietà della questione posta dall'interrogazione. Invita il Governo a mantenere alta l'attenzione sui rischi di delocalizzazione delle imprese che appaiono elevati in tale ambito e suscettibili di determinare gravi perdite di posti di lavoro, giudicando inaccettabile che, invece di rendere sostenibile il costo del lavoro, si consenta alle aziende di scaricare sui lavoratori le conseguenze di certe scelte imprenditoriali. Fa notare che continuerà a monitorare affinché siano assunte iniziative volte a salvaguardare salari e diritti per i lavoratori di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

5-01224 Giaccone: Sulla forte carenza di personale presso le strutture INPS del Veneto.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, che testimonia l'attenzione dell'Esecutivo alla problematica posta dall'interrogazione. Rileva che la forte carenza di personale presso le strutture INPS del Veneto rischia di determinare disservizi alla collettività, tenuto conto che le pratiche giacenti continuano ad accumularsi e si registrano lunghe attese da parte degli utenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1038-B, recante delega al Governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

ricordato che la Commissione si è già pronunciata favorevolmente in sede consultiva sul provvedimento durante l'esame in prima lettura alla Camera;

preso atto delle modifiche apportate dal Senato, in particolare, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, di quelle all'articolo 16, nella

parte in cui si prevede di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01223 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della AFS Service s.r.l. licenziati a seguito della comunicazione da parte di Amazon a AFS Service della cessazione del contratto di gestione del polo logistico di Orbassano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con cui si chiede quali iniziative di competenza si intenda assumere relativamente alla vicenda che interessa la società AFS Service S.r.l. e i suoi lavoratori, sentite la regione Piemonte e le Direzioni Generali competenti del Ministero, rappresento quanto segue.

La società AFS Service srl – socia consorziata della AFS Società Consortile a responsabilità limitata – è una società commerciale avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di facchinaggio, trasporti e manipolazione di merce di qualsiasi genere per conto proprio o di terzi, che ha concluso con la Amazon UE srl un contratto di smistamento e *cross docking* merci.

La società ha svolto il suddetto servizio presso un magazzino sito nell'interporto di Orbassano (TO), con n. 87 dipendenti assunti a tempo indeterminato – di cui 83 assunti con CCNL Logistica, Trasporti e Spedizioni, e n. 4 assunti con CCNL Imprese di pulizia e Servizi integrati/multiservizi – e 50 in somministrazione con la qualifica di operaio.

A seguito di comunicazione formale, da parte di Amazon UE srl, di cessazione del citato contratto a far data dal 31 luglio 2023, la società AFS srl, il 14 giugno 2023, ha comunicato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, alla regione Piemonte, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del *made in Italy*, nonché all'ANPAL l'intenzione di procedere alla chiusura dello stabilimento sito in Orbassano e il conseguente avvio della procedura prevista

dall'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, al fine di garantire la salvaguardia del personale ivi impiegato pari a 137 unità.

In data 27 luglio 2023, la Società ha presentato – ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 234 del 2021 – un Piano finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Orbassano. Tale Piano sarà oggetto di esame tra le Parti con la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del *made in Italy*, della regione Piemonte e dell'ANPAL, con l'obiettivo di individuare soluzioni e strumenti che possano salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo.

La regione Piemonte si è resa disponibile, anche tramite l'approvazione di un ordine del giorno del 25 luglio 2023, a partecipare all'esame congiunto con l'azienda, le parti sociali e i Ministeri competenti, al fine di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti, oltre che a esprimere il proprio parere sul piano presentato dalla AFS Service S.r.l., e a disporre affinché ai lavoratori sia erogato, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, un intervento regionale finalizzato all'inserimento nel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Allo stesso tempo, la regione Piemonte ha comunicato che il comune di Orbassano (TO) ha fatto presente che i lavoratori interinali hanno cessato le attività alla data del 31 luglio 2023, mentre i

lavoratori a tempo indeterminato sono stati sospesi dalle attività.

Dalle informazioni assunte dalla regione, inoltre, emerge che l'azienda in questione sia intenzionata ad impiegare circa 15 lavoratori per le attività inerenti allo smantellamento del sito.

Rappresento, in ogni caso, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze, è disponibile a collaborare e confrontarsi con le altre Amministrazioni interessate per garantire la tutela dei lavoratori in parola.

ALLEGATO 3

5-01220 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare comportamenti lesivi del diritto di sciopero dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quali iniziative di competenza, in relazione allo sciopero ferroviario del 13 luglio 2023, si intende intraprendere per garantire la gestione delle relazioni sindacali al fine di evitare possibili comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione.

Sul punto, si rappresenta che sono stati acquisiti elementi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, le Organizzazioni sindacali di categoria (FILT CGIL, FIT CISL, UIL-Transporti, UGL Ferrovieri, Orsa Ferrovie e FAST Confsal) avevano proclamato uno sciopero del personale dipendente della società Trenitalia e delle società Italo-Ntv, Trenitalia Tper e Trenord, dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 02.00 del 14 luglio.

In data 12 luglio 2023, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato le parti sociali al fine di favorire il confronto in ordine alle problematiche sottese alla proclamazione di tale sciopero.

Nel corso dell'incontro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva invitato le OO.SS. a ridurre la durata delle azioni di sciopero, in considerazione dei pesanti effetti sull'utenza, anche in relazione all'allerta meteo per ondate di calore che avrebbero interessato le principali città italiane, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini.

Su tale questione è intervenuta anche la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub-

blici essenziali che con nota del 12 luglio 2023, ha invitato le Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero ad evitare la concentrazione delle azioni di protesta, al fine di ridurre gli effetti pregiudizievoli per l'utenza connessi all'intensificarsi dei flussi dei passeggeri nel periodo estivo.

Tuttavia, le Organizzazioni sindacali non hanno accolto la raccomandazione di evitare il coinvolgimento negli scioperi (di portata nazionale) di entrambe le aziende del trasporto ferroviario che operano nell'alta velocità.

Per tale ragione, la Commissione di Garanzia ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutare l'opportunità dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 146 del 1990, ai fini di una eventuale riduzione della durata delle astensioni.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in considerazione dei rilievi mossi dalla Commissione di Garanzia, ha emanato l'ordinanza n. 193T del 12 luglio 2023 con cui ha disposto la riduzione degli scioperi in argomento a dodici ore (dalle ore 03:00 del 13 luglio alle ore 15:00 del 13 luglio 2023).

La diminuzione dell'orario degli scioperi ha garantito l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento al diritto della libera circolazione e in tal modo sono stati ridotti i disagi per l'utenza, anche in ragione dell'intensificarsi dei flussi ferroviari in questo periodo estivo.

ALLEGATO 4

**5-01221 Mari: Ulteriori iniziative a tutela
dei lavoratori per fronteggiare le occasionali ondate di calore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che chiedono al Governo chiarimenti in merito alle misure da adottare a tutela della salute dei lavoratori con riferimento all'emergenza caldo.

In via preliminare, sottolineo che il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una fondamentale priorità governativa.

Il Ministero che rappresento ha inteso pertanto dare risposte immediate e importanti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori anche con riferimento all'emergenza climatica, soprattutto in quei settori in cui gli stessi lavoratori sono maggiormente esposti alle temperature più elevate.

Per questo, con il decreto-legge n. 98 del 28 luglio 2023 si è estesa anche ai lavoratori del settore edile, lapideo e delle escavazioni la previsione che i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, e connessi dunque alle eccezionali emergenze climatiche, non siano computati per il calcolo del tetto massimo dei periodi concedibili.

Con riferimento, poi, ai lavoratori agricoli, particolarmente colpiti dall'emergenza caldo, lo stesso decreto-legge 98 del 2023, ha riconosciuto la possibilità di richiesta della CISOA non solo per l'intera giornata ma ad ore, in particolare per la metà della giornata lavorativa; inoltre, con la stessa norma si è stabilito che la concessione del trattamento erogato avvenga da parte della sede INPS territorialmente competente e che l'istituto eroghi direttamente il contributo.

Informo poi gli Onorevoli interroganti che è in fase di emanazione una circolare INPS che fornisce chiarimenti in merito.

Mi preme sottolineare, inoltre, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale « eventi meteo » è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche al di sotto di tale temperatura può essere adottato un provvedimento di concessione della cassa integrazione, in quanto viene considerata la cosiddetta temperatura « percepita ». Elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale è proprio la tipologia di lavorazione e la relativa modalità.

Il decreto-legge 98 ha previsto, inoltre, misure per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di specifiche linee guida a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e della salute.

La misura del protocollo d'intesa costituisce un valido intervento, per questo è già stata presentata una prima ipotesi di protocollo predisposta con il Ministero della salute, quale strumento per avviare un percorso di condivisione sulle misure da mettere in campo al fine di contrastare, anche nel medio e lungo periodo, gli effetti dell'emergenza climatica.

Ricordo, inoltre, che il decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone, all'articolo 28, che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il rischio legato all'aumento dell'intensità e della durata delle ondate di calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui alla citata norma e richiede pertanto l'individuazione e l'adozione di misure di prevenzione e protezione.

Proprio la consapevolezza dei rischi cui risultano esposti i lavoratori, insieme con l'attenzione costante alla tutela della salute e sicurezza di questi ultimi, ha determinato un ingente incremento, da parte delle strutture preposte, delle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché dei controlli.

Senza dubbio, e come già evidenziato nel corso degli incontri che il Ministro ha tenuto con le parti sociali nelle scorse set-

timane, in tema di emergenza climatica occorre ragionare in termini più ampi, stante la frequenza degli eventi climatici avversi, valutando l'adozione di misure di carattere strutturale.

Da ultimo, il Governo si è impegnato, con l'accoglimento alla Camera dei deputati di un ordine del giorno come raccomandazione in sede di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, ad attivare tutte le misure idonee a tutela dei lavoratori e della loro sicurezza e salute e a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate per quei settori in cui i lavoratori sono maggiormente esposti.

ALLEGATO 5

5-01222 Aiello: Misure volte a salvaguardare salari e diritti per i lavoratori del settore delle telecomunicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ora all'esame dell'atto di sindacato ispettivo con cui si chiede quali iniziative di competenza si intende assumere al fine di escludere il ricorso alla sottoscrizione dei cosiddetti contratti « pirata » che generano forti riduzioni di salario e di diritti per le lavoratrici e i lavoratori anche nel settore delle telecomunicazioni.

In data 19 settembre 2019, è stata sottoscritta una specifica convenzione tra Inps, Ini, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, nonché per l'attività di raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo.

La misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori, che costituisce uno degli obiettivi dell'INL per il triennio 2023-2025, rappresenta un'informazione rilevante per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato risulta fondamentale non solo per la regolazione e l'attuazione della disciplina in materia lavoristica e previdenziale ma anche per l'obiettivo di eliminare, o quanto meno arginare, il fenomeno dei contratti pirata che comportano, per i lavoratori, una perdita sia a livello retributivo sia sul piano dei diritti.

L'effetto di un contratto pirata, infatti, oltre che sulla riduzione dei minimi tabellari stabiliti, si ripercuote anche sul numero di ore di permesso, sulla possibilità di usufruire di misure di *welfare* aziendale così come sulla facoltà di accedere alla formazione erogata dagli organismi bilaterali.

Dopo una fase sperimentale che ha riguardato solo due CCNL, in data 18 gen-

naio 2023, Confindustria e Cgil – Cisl – Uil hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d'intenti, finalizzata a consentire, entro il mese luglio 2024, la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria da parte del Comitato di Gestione (costituito, per la prima volta, in base ai criteri previsti al punto 11 dell'accordo di modifica al testo unico sulla rappresentanza del 4 luglio 2017).

Aggiungo che l'Ispettorato nazionale del lavoro mantiene alta la soglia dell'attenzione in materia di *dumping* contrattuale; infatti, l'Inl è impegnato nell'ordinaria attività di vigilanza e contrasto a tale annoso fenomeno, radicato in buona parte dei diversi settori merceologici.

Con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni, infatti, nell'anno 2022, l'ispettorato ha effettuato 545 accessi (tra ispezioni e accertamenti), ha notificato 760 violazioni amministrative e 32 violazioni di natura penale, ha rilevato altresì un tasso di irregolarità complessivo al 58,06 per cento e ha accertato circa 900.000 euro di imponibile contributivo.

Rappresento altresì che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » – prevede espressamente che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui

ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino nei bandi e negli inviti il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

Concludo, facendo presente che l'ANAC, attraverso una consultazione pubblica a cui ha partecipato anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso le proprie strutture tecniche, ha raccolto contributi di diverse Amministrazioni competenti in materia e delle principali organizzazioni sindacali allo scopo di elaborare apposite linee guida indirizzate alle stazioni appaltanti per consentire loro di applicare con la necessaria uniformità ed efficacia le nuove disposizioni contenute all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto necessario fornire indicazioni volte ad agevolare l'individuazione del contratto collettivo da indicare nei documenti di gara e lo svolgimento delle valutazioni di competenza, da parte della singola stazione appaltante, in merito all'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico indichi l'applicazione di un differente contratto collettivo.

Al riguardo, si fa presente che le predette linee guida (inerente alla Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) sono state recepite nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 del 2023 approvato dal consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.

ALLEGATO 6

5-01224 Giaccone: Sulla forte carenza di personale presso le strutture INPS del Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver portato all'attenzione del Governo le criticità determinate dalle carenze d'organico delle sedi INPS del Veneto.

Al riguardo, sentito l'INPS, rappresento quanto segue.

Con riferimento alle problematiche lamentate in materia di dotazione del personale nelle varie sedi dell'istituto, l'INPS ha aggiornato il « Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 » proprio al fine di allineare la consistenza del personale con l'assolvimento dei numerosi e complessi compiti istituzionali attribuiti.

Con deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del concorso pubblico a 1.858 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale « Concorsi ed esami » n. 78 del 1° ottobre 2021.

Al riguardo, il numero effettivo di neo-assunti che è stato assegnato alla Direzione regionale Veneto è di 346 persone, tenuto conto del procedimento di mobilità nazionale, del numero di pensionamenti fino al 2024 e anche del numero di assunzioni effettuabili.

Rappresento che, a seguito della convocazione per la sottoscrizione del contratto dei primi 4.124 candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, hanno preso servizio presso la Direzione regionale Veneto n. 187 unità di personale.

Il 5 giugno 2023, con il successivo scorrimento della graduatoria per gli ulteriori 340 candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, hanno preso servizio presso la Direzione regionale Veneto ulteriori 49 unità.

L'Istituto si appresta, inoltre, ad immettere in ruolo ulteriori risorse, scorrendo la graduatoria nell'ambito del contingente di assunzioni già autorizzato (fino a portare a n. 4.843 unità numero complessivo delle assunzioni a seguito del citato concorso pubblico a 1.858 posti di Consulente di protezione sociale), da destinare alle sedi ancora carenti, tra le quali anche quelle rientranti nella Direzione regionale Veneto.

L'Istituto ha, pertanto, riferito di aver preso atto delle problematiche evidenziate dall'Onorevole interrogante e ha messo in atto tutte le iniziative del caso, quale il ricorso al reclutamento di personale in assegnazione temporanea, in posizione di comando.

A tal proposito, si riferisce che alla data odierna, presso la Direzione regionale Veneto, prestano servizio in posizione di comando, n. 27 unità di personale, di cui 26 con profilo amministrativo e 1 con profilo geometra-perito industriale.

Concludo assicurando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su quanto evidenziato dagli Onorevoli interroganti affinché sia assicurata ai cittadini l'erogazione dei servizi di competenza dell'INPS, nella maniera più efficiente possibile e in linea con le regole di autorganizzazione dell'Istituto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A	110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 3 agosto 2023.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

C. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea nella giornata successiva, venerdì 4 agosto, a partire dalle ore 8.30.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione Affari sociali ha esaminato in sede consultiva il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo il parere di competenza nella seduta del 5 luglio scorso.

Fa presente che il testo del disegno di legge, dopo le modifiche introdotte al Senato, si compone di 23 articoli. Gli articoli

2 e 3 recano principi e criteri di delega di carattere generale, mentre quelli da 4 a 21 recano principi e criteri direttivi specifici, inerenti agli aspetti sostanziali dei singoli tributi, ai procedimenti tributari e alle sanzioni.

Segnala quindi che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulle sole parti del testo riguardanti le proprie competenze che siano state modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera sono stati introdotti all'articolo 12 due principi di delega in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco. Tali principi sono stati soppressi nel corso dell'iter del provvedimento al Senato in conseguenza del fatto che un principio di delega, diversamente formulato ma vertente sulla stessa materia, è stato introdotto all'articolo 16.

Infatti, attraverso l'inserimento della lettera c) al comma 2 dell'articolo 16, è stato introdotto un principio volto a prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), precisando di intervenire a nome del suo gruppo sul complesso del provvedimento in esame più che sulla disposizione specifica richiamata nella relazione, sottolinea che la riforma del fisco che viene delineata non risponde ai bisogni del Paese. Segnala che il sistema fiscale si trova in una situazione di grave sofferenza anche per l'uscita di molte ca-

tegorie dal sistema di tassazione ordinario e per i prelievi insufficienti sulle rendite e che ciò ha gravi conseguenze per la contrazione delle risorse da destinare a servizi essenziali quali la salute e l'istruzione. Pone in rilievo, inoltre, la complessità degli adempimenti previsti e le difficoltà che si registrano nella riscossione, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento, nel testo proposto, non affronta, e anzi aggrava, le inefficienze del sistema, mantenendo una condizione di iniquità, introducendo nuovi sistemi cedolari e soprattutto non prevedendo una seria riforma del catasto.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.

C. 741 Pella.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1038-B Governo, ap-
provato dalla Camera e modificato dal Se-
nato, recante «Delega al Governo per la
riforma fiscale»;

rilevato che, tra le modifiche appor-
tate al provvedimento nel corso dell'esame
presso l'altro ramo del Parlamento, l'unica
disposizione volta a incidere sulle compe-
tenze della XII Commissione è quella re-
cata dal comma 2, lettera c), dell'articolo

16, che introduce un principio volto a pre-
vedere, con finalità di contrasto del mer-
cato illecito, di tutela della salute dei con-
sumatori e dei minori, il divieto di vendita
a distanza, ai consumatori che acquistano
nel territorio dello Stato, dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide contenenti nicotina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1), del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confsal	115
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UGL	115

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, evidenzia che il testo del disegno di legge delega per la riforma fiscale torna all'attenzione della nostra Commissione dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che la XIV Commissione si concentrerà esclusivamente sulle parti modificate del disegno di legge. Considerato che il contenuto del provvedimento è stato oggetto, nel corso della prima lettura, di un articolato parere, predisposto dal collega Bagnai ed approvato il 5 luglio scorso, si limiterà pertanto ad illustrare in estrema sintesi le modifiche più salienti apportate al testo dal Senato.

Particolare rilevanza politica assume l'introduzione di uno specifico Capo III, formato dagli articoli 13 e 14, riguardanti i principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali. Nello specifico, l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali, prevedendo una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale, introdotte dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanzia-

mento alternative; attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate.

Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'IVA, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente che, nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento); forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La disposizione riconosce tributi propri, infine, alle città metropolitane ed alle province – una volta che ne sia stato completato il riordino – unitamente ad una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni fondamentali.

Richiama poi le modifiche apportate all'articolo 17, riguardante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo. In particolare, la norma di cui al comma 1, lettera *e*) delega il Governo a rivedere, nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, la disciplina finalizzata alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale di favore previsto dall'articolo 143, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2006/112/CE nel caso d'importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto.

Annuncia la presentazione di un parere favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento che hanno rafforzato ulteriormente la particolare innovatività di questo ampio progetto di riforma fiscale.

Ricorda infine che il provvedimento risulta pienamente coerente non soltanto con l'ordinamento giuridico dell'UE ma anche con le linee-guida delineate nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, predisposto dalla Commissione europea il 18 maggio 2021 e nella sua Relazione annuale sulla tassazione 2023, pubblicato il 3 luglio scorso. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 agosto 2023.

Nell'ambito dell'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1), del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e

dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confsal.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038-B, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », approvato in prima lettura dalla Camera il 12 luglio 2023 e modificato dal Senato il 2 agosto 2023;

richiamato il parere favorevole espresso il 5 luglio 2023, in occasione della prima lettura del disegno di legge;

evidenziato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto uno specifico Capo III, formato dagli articoli 13 e 14, che definisce, rispettivamente, i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali e locali;

considerato, in particolare, che l'articolo 13 prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale, introdotte dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

ritenuto altresì che l'articolo 14 stabilisce princìpi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali, prevedendo un consolidamento della loro autonomia finanziaria e la piena attuazione del federalismo fiscale, con meccanismi di compartecipazione a tributi erariali e di perequazione territoriale, nonché la previsione, per le province e per città metropolitane, di tributi propri ed una compartecipazione a un

tributo erariale a carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali;

richiamata la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e*) che delega il Governo a rivedere, nel rispetto della normativa dell'UE e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri, la disciplina finalizzata alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime del regime doganale di favore previsto dall'articolo 143, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2006/112/CE nel caso d'importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto;

valutato che, complessivamente, il disegno di legge, così come modificato dal Senato, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è pienamente coerente con le linee-guida indicate nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI Secolo, predisposta il 18 maggio 2021 dalla Commissione europea e nella sua relazione annuale sulla tassazione 2023, pubblicata il 3 luglio scorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	117
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> (Svolgimento)	117
Sulla pubblicazione dei quesiti	118
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 25/260))	120
Sulla pubblicità dei lavori	118
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore del TG3 e del Direttore Intrattenimento prime time (Svolgimento) .	118

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Interviene il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, accompagnato dal dottor Federico Eichberg, capo di gabinetto, dalla dottoressa Eva Spina, direttore generale, e dall'ingegner Giorgio Tosi Beleffi, direttore di gabinetto.

La seduta comincia alle 8.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera

dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta il senatore Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del *made in Italy*, e lo ringrazia, a nome di tutta la Commissione, per aver accolto la richiesta, sostenuta all'unanimità da tutti i Gruppi, di proroga per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di contratto di servizio, che è stata

accordata entro la data del 20 settembre prossimo.

L'audizione odierna – che dà seguito a quella svolta con il Ministro nella seduta del 27 aprile scorso – costituirà un'occasione preziosa per avere da parte del Ministro valutazioni ed osservazioni sul testo dello schema di contratto di servizio all'esame di questa Commissione.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al ministro Urso per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il ministro URSO svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato CANDIANI (LEGA), il senatore BERRINO (FdI), la senatrice BEVILACQUA (M5S), il deputato GRAZIANO (PD-IDP), la deputata BOSCHI (A-IV-RE), il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), la senatrice GELMINI (Az-IV-RE), il deputato SBARDELLA (FDI) e la PRESIDENTE.

Interviene in replica il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, URSO.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 25/260 per il

quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9.

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Intervengono il dottor Mario Orfeo, direttore del TG3, e il dottor Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento prime time, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 20.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

Audizione del Direttore del TG3 e del Direttore Intrattenimento prime time.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Mario Orfeo, direttore del TG3, e il dottor Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento prime time, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo all'informazione giornalistica e ai prodotti dell'intrattenimento, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai direttori per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor CIANNAMEA e il dottor ORFEO svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la deputata DALLA CHIESA (FI-PPE), la senatrice BEVILACQUA (M5S), i deputati SBARDELLA (FDI), BOSCHI (A-IV-RE), GRAZIANO (PD-IDP), LUPI (NM(N-C-U-I)-M), i senatori BERGESIO (LSP-PSd'Az) e NICITA (PD-IDP) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor CIANNAMEA e il dottor ORFEO.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 21.50.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 25/260)**

BAKKALI, BERRUTO, GRAZIANO, VERDUCCI, FURLAN, NICITA. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

nel corso della telecronaca trasmessa da Rai Play 2 dei Mondiali di trampolino femminile sincronizzato, in fase di svolgimento in Giappone, il giornalista Leonar-duzzi Lorenzo e il commentatore tecnico, Mazzucchi Massimiliano, sono stati segnalati dagli stessi telespettatori per il linguaggio sessista, razzista, caricaturale, offensivo e volgare verso gli atleti e le atlete;

frasi che hanno avuto vasta eco mediatica e che hanno suscitato indignazione nell'opinione pubblica costringendo la Rai ad avviare gli opportuni accertamenti nei confronti dei responsabili di tali, indegne, affermazioni;

l'AD, Roberto Sergio, a quanto si apprende avrebbe dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione e il telecronista e il commentatore tecnico resisi responsabili sarebbero stati fatti rientrare dal Giappone;

in queste settimane si è al lavoro per quanto riguarda il prossimo contratto di servizio Rai, e che quello tutt'ora vigente ribadisce principi chiari che sono stati palesemente violati in questa circostanza da Leonar-duzzi e Mazzucchi, in particolare

per quel che riguarda l'art.2 commi 1 e 3, che qualificano l'offerta del servizio pubblico –:

si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative intendano assumere i vertici Rai in merito a quanto riportato in premessa e le conseguenti azioni disciplinari, che ci auguriamo esemplari, ovviamente oltre alle irrinunciabili scuse verso le atlete e gli atleti fatti oggetto di offese attraverso i canali Rai e se non si intenda altresì rendere più incisivo il contratto di servizio nell'ambito di siffatte fattispecie considerata la rilevanza culturale e di costume del servizio pubblico radiotelevisivo.

(25/260)

RISPOSTA. *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonar-duzzi e risolto il contratto in essere con il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

Inoltre, il giornalista e il commentatore tecnico sono stati fatti rientrare immediatamente dal Giappone e le telecronache sono state affidate ad un altro giornalista.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla pubblicità dei lavori	121
Esame del regolamento interno per il funzionamento dei comitati	121
ALLEGATO 1 (Regolamento interno per il funzionamento dei comitati)	123
Esame del regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature	122
ALLEGATO 2 (Regolamento sulla disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera I) della legge n. 22 del 2023, sul controllo delle liste elettorali per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali)	125
Comunicazioni del Presidente	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è iniziato alle 13.45, è stato sospeso dalle 14.30 alle 14.55 ed è terminato alle 15.35.

Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del Presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame del regolamento interno per il funzionamento dei comitati.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno per il funzionamento dei comitati, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta dell'11 luglio scorso. Precisa che il testo convenuto nell'Ufficio di presidenza ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Il presidente chiede ai colleghi se intendano proporre modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

Esame del regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna. Precisa che il testo convenuto nell'Ufficio di presidenza ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Il presidente chiede ai colleghi se intendono proporre modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e proposte Chiara COLOSIMO, *presidente*, il senatore Walter VE-

RINI (PD-IDP), e il deputato Riccardo DE CORATO (FdI).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 2*).

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta odierna l'Ufficio di presidenza ha deliberato che una delegazione della Commissione si rechi in missione a Foggia venerdì 8 settembre.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

3. Sulle richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai Comitati dispone il presidente della Commissione. Su eventuali richieste respinte, se il coordinatore insiste la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 3.

(Svolgimento delle sedute)

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.

2. I Comitati si riuniscono in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della Commissione.

3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

4. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su richiesta di un gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 4.

(Validità delle riunioni)

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato o un suo sostituto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.

2. Previa autorizzazione del presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.

3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.

2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I) DELLA LEGGE N. 22 DEL 2023, SUL CONTROLLO DELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE, NAZIONALI, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1.

(Controllo delle liste di candidati per le assemblee elettive)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste di candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 22 del 2023.

Art. 2.

(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio e procedimenti su base facoltativa)

1. Nei giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.

2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige cui afferiscano una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.

(Termini)

1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale. Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione. Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.

2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultima per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.

3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale

modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli candidati provvisori, eventuali condizioni ostantive previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.

(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista o i candidati presidenti della Giunta regionale o delle Province autonome o i candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, sugli esiti e sui documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.

2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2, né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.

3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commis-

sione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione definitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.

4. Apprezzate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitano la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5

(Regime di pubblicità e tutela della riservatezza)

1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.

2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito web istituzionale.

3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 agosto 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (esame emendamenti testo unificato C. 249 e abb.-A) (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	13

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	15
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	21

INTERROGAZIONI:

5-00465 D'Orso: Iniziative per superare le criticità riscontrate nell'applicazione del Portale delle Notizie di Reato	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	23
5-00740 Ascani: Modalità di attuazione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell'ambito dell'esecuzione forzata, di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c.	19
5-00814 D'Orso: Individuazione delle sedi disagiate ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	25

5-00880 Toni Ricciardi: Iniziative per fronteggiare le criticità del sistema penitenziario, con particolare riferimento agli episodi occorsi il 17 maggio 2023 presso la circondariale di Avellino	20
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	50

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (<i>challenge</i>) nelle reti sociali telematiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione. C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00088 Amendola: Iniziative concernenti le aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2022 nel territorio di Maratea	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	74
5-00010 Gribaudo: Elementi in merito all'erogazione alla regione Piemonte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2021 per gli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020	72
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-00104 Amendola: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza e per contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio di Pisticci	72
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	79
5-00290 Amendola: Iniziative riguardanti il comune di Senise a seguito del danneggiamento alla infrastruttura idrica provocato dalla piena del fiume Sinni	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	80
5-00901 Fossi: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori del Mugello colpiti dalle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023	73
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	81

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	87
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo pd-idp)	88

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano (<i>Deliberazione</i>)	92
ALLEGATO 2 (Programma)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01223 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della AFS Service s.r.l. licenziati a seguito della comunicazione da parte di Amazon a AFS Service della cessazione del contratto di gestione del polo logistico di Orbassano	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102

5-01220 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare comportamenti lesivi del diritto di sciopero dei lavoratori	98
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-01221 Mari: Ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori per fronteggiare le eccezionali ondate di calore	99
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	105
5-01222 Aiello: Misure volte a salvaguardare salari e diritti per i lavoratori del settore delle telecomunicazioni	99
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	107
5-01224 Giaccone: Sulla forte carenza di personale presso le strutture INPS del Veneto	99
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A	110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	116

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1), del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confsal	115
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UGL	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	117
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> (Svolgimento)	117

Sulla pubblicazione dei quesiti	118
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 25/260))</i>	120
Sulla pubblicità dei lavori	118
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore del TG3 e del Direttore Intrattenimento prime time (<i>Svolgimento</i>) .	118
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla pubblicità dei lavori	121
Esame del regolamento interno per il funzionamento dei comitati	121
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno per il funzionamento dei comitati)</i>	123
Esame del regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature	122
<i>ALLEGATO 2 (Regolamento sulla disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera I) della legge n. 22 del 2023, sul controllo delle liste elettorali per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali)</i>	125
Comunicazioni del Presidente	122
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

